

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Istanza del deputato Sineo sull'ordine del giorno.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per assegno alimentare ai religiosi non provvisti di pensione* — *Considerazioni e domande dei deputati Farini e Cadolini circa l'asse ecclesiastico e la presentazione di progetti, e loro opposizione al progetto* — *Dichiarazioni dei ministri di grazia e giustizia, e delle finanze, e del deputato Sebastiani, e loro parole in difesa dello schema* — *Reiezione della proposta sospensiva dei deputati Cadolini e Chiaves, e approvazione di un voto motivato dai deputati Farini, Musolino e Cadolini per la cancellazione dal bilancio del 1869 delle spese pel culto* — *Reiezione delle proposte dei deputati D'Ondes-Reggio V. e Del Re* — *Domande del deputato Sineo, e dichiarazioni del guardasigilli* — *Emendamento del deputato Abignenti all'articolo 1, oppugnato dai deputati Sebastiani e Mannetti, e dal ministro, e rinviato* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Opposizioni dei deputati Morini, Cadolini, Puccioni e Macchi all'articolo 3, col quale si concede l'assegnamento* — *Parole in difesa, dei deputati Massari G. e Sebastiani* — *Emendamenti dei deputati Macchi e Cortese* — *La discussione è chiusa, dopo opposizioni del deputato Chiaves* — *Spiegazioni del deputato Mannetti* — *Proposta di rinvio del deputato Pescatore* — *Emendamenti del ministro e del deputato Cancellieri, e osservazioni dei deputati Sebastiani e Cortese* — *Approvazione dell'articolo 3 emendato, e reiezione dell'emendamento del deputato Macchi* — *Proposta dei deputati Bortolucci e Muti al 4°, oppugnata dal deputato Farini, e rigettata* — *Approvazione dei rimanenti articoli.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, e del sunto delle seguenti petizioni:

12,169. I sindaci di Venezia e dei comuni dell'estuario reclamano una specialità di trattamento sul sistema delle imposizioni relative ai fabbricati, per le condizioni affatto esclusive ed eccezionali in cui trovansi i caseggiati di quelle località.

12,170. Tusa Giuseppe, luogotenente di cavalleria, invita la Camera a voler prendere in considerazione i servizi prestati a pro della patria ed i fatti esposti, provvedendo che venga revocato il decreto col quale fu dimesso dal suo grado.

ATTI DIVERSI.

BEMBO. I fabbricati esistenti nei territori comunali di Venezia e del suo estuario, cioè di Murano, Burano, Malamocco e Chioggia, subiscono un degrado ben più rilevante che non quello dipendente dalle cause comuni; e che per gli effetti della tassa sul valore locativo fu calcolato del 25 per cento sul prodotto lordo denunciato dai proprietari. Egli è perciò che i municipi dei comuni stessi rivolgono al Parlamento una pe-

tizione affinché, valutate le condizioni speciali degli edifici ivi esistenti, voglia esso avere un riguardo speciale nel computo delle spese di manutenzione.

Questa petizione, che ho avuto l'onore di presentare, e che fu registrata sotto il numero 12,169, raccomando fin d'ora alla Camera, pregandola a dichiararne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale è indi interrotto.)

(Il processo verbale è approvato.)

PRESIDENTE. L'onorevole Boncompagni domanda un congedo di quindici giorni; il deputato Cavallini di dieci; il deputato Mosti di quindici; il deputato Griffin di tre settimane; il deputato Servadio d'un mese.

(Questi congedi sono accordati.)

L'onorevole D'Ondes-Reggio Vito scrive al presidente:

« Infermo di male d'occhi, sono con mio rincrescimento costretto a pregare la Camera d'un congedo di giorni quindici.

« E prego inoltre lei di mettere ai voti l'articolo unico di legge, d'interpretazione autentica, da me proposto sul progetto di legge che intorno alla pensione dei frati si tratta al presente nella Camera. »

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato.)

Quanto all'articolo di legge proposto dall'onorevole D'Ondes-Reggio, si metterà ai voti a suo tempo.

SINEO. Ieri è stata presentata la relazione sul progetto di legge per la ferrovia a cavalli da Rivoli a Torino, che interessa molto quelle popolazioni. Credo che questo progetto non incontrerà difficoltà nella Camera e non le farà perdere molto tempo; quindi prego il signor presidente di voler ordinare che sia sollecitamente stampato e distribuito, onde possa presto essere posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sarà fatta la sollecitazione, ove sia del caso, e dopo pubblicata la relazione, si potrà mettere all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER UN ASSEGNAIMENTO ALIMENTARIO AI RELIGIOSI NON PROVISTI DI PENSIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per un assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione.

Nella discussione di questo progetto di legge credo che convenga tenere come punto di partenza la nuova redazione presentata dalla Commissione, che già fu distribuita, e che i deputati tutti conoscono.

Darò lettura dell'articolo primo.

FARINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FARINI. Dal modo col quale l'onorevole presidente procede nel ripigliare l'esame di questo disegno di legge, pare ch'egli intenda la discussione generale sia chiusa, giacchè egli stava per dar lettura dell'articolo primo della nuova proposta della Commissione.

Or bene, sarebbe mio divisamento, innanzi che si chiuda la discussione generale, di dire brevi parole a fine di richiamare l'attenzione della Camera su alcune domande fatte dal deputato Cadolini all'onorevole guardasigilli, domande alle quali non fu peranco data risposta.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Io riteneva che la discussione generale, sebbene non chiusa con votazione, nel fatto fosse esaurita, e che non si trattasse più d'altro che della discussione degli articoli.

Però, siccome non intervenne una deliberazione della Camera per la chiusura, se l'onorevole Farini intende di prendere ancora la parola, non vi può essere alcuna difficoltà; ne ha il diritto.

FARINI. È mio intendimento di ribadire alcune domande che relativamente a questo disegno di legge

vennero fatte all'onorevole guardasigilli, ed eccitarlo a rispondermi senza ambagi.

Il deputato Cadolini, nell'esordire di questa discussione, poneva per condizione assoluta della accettazione di questa legge, o nel modo che è scritta, o colle mutazioni che avrebbero potuto introdurvisi, di sapere dal signor ministro se, quando, e come il Governo intenderebbe di togliere dal bilancio dello Stato le spese per il culto, e trasferirle all'amministrazione del fondo pel culto.

Siffatta domanda, per la maniera colla quale veniva presentata dall'onorevole Cadolini, lasciava luogo a qualche dubbia interpretazione; egli aveva voluto in certo modo mettere in contraddizione le opinioni esternate dal guardasigilli in occasione di questa discussione colle cose da lui dette quando discusse il bilancio di grazia e giustizia. E l'onorevole ministro si scagionava da questa accusa di contraddizione senz'altro rispondere.

Era questa la tattica parlamentare colla quale l'onorevole guardasigilli sfuggiva il fondo della questione e non rispondeva nettamente alle domande dell'onorevole Cadolini. E che le istanze da questo fatte al Governo, invitandolo a procedere sollecitamente alla radiazione delle spese del culto dal bilancio dello Stato per addossarle al fondo del culto, non fossero nè nuove, nè esagerate, nè frutto di una preconcepita animadversione a certe istituzioni od a certi sodalizi i quali ricordano il passato, apparirà alla Camera, quando le avrò letto l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 il quale statuisce appunto sugli obblighi del fondo del culto.

La legge 7 luglio 1866, dopo aver parlato dell'istituzione del fondo del culto, all'articolo 28 dice:

« Saranno pagati sul fondo del culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

« 1° Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica, a norma dell'articolo 11 e quelli incumbenti alla Cassa ecclesiastica;

« 2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose, a termini di questa e delle leggi precedenti di soppressione, ecc., ecc. »

Per questi due primi titoli dell'articolo 28 provvedeva ancora l'articolo 7 della stessa legge, stabilendo che, se a provvedere a queste spese non bastassero le rendite dell'amministrazione del fondo pel culto, questa potesse contrarre un prestito. Ed era qui che l'onorevole guardasigilli aveva ragione, quando rispondeva al deputato Cadolini non potersi contrarre un prestito che per questi due motivi. Ma nell'articolo 28 vi ha un terzo paragrafo il quale dice: « passeranno poi a carico del fondo pel culto tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per le spese del culto cattolico; » un quarto paragrafo che addossa alla stessa amministrazione un supplemento di assegno ai parrochi; un quinto che le addossa le spese che le diverse

leggi del regno pongono a carico dei comuni o delle provincie.

Io tengo per fermo che, quando abbiamo scritto questo terzo paragrafo nell'intento di sgravare il bilancio dello Stato dalle spese pel culto, abbiamo mirato ad uno scopo il quale si potesse raggiungere in un limite di tempo determinato, anzi al più presto che fosse possibile.

Or bene, quando odo l'onorevole guardasigilli rispondere all'onorevole Cadolini non tassativamente e recisamente, ma in modo evasivo sopra quest'argomento, mi pare che egli non si penetri bastevolmente delle angustie dell'erario, le quali richiedono pronti ed efficaci provvedimenti.

Io quindi credo che l'onorevole guardasigilli dovrebbe innanzi tutto dirci se, ed in quale misura, l'amministrazione del fondo pel culto abbia potuto provvedere alle spese che per la legge del 7 luglio 1866 era obbligato a sostenere; se, ed in quale misura, il fondo pel culto abbia dovuto contrarre un prestito per adempire agli oneri addossatigli dai due primi paragrafi dell'articolo 28; se da ultimo resti o no un margine pelle nuove pensioni che noi veniamo ad addossare alle spese pel fondo del culto.

Io m'immagino la risposta che assai probabilmente mi darà l'onorevole guardasigilli, che, cioè, l'amministrazione del fondo del culto non ha denari, che il prestito s'è dovuto contrarre, che quindi non vi sarebbe modo, per un avvenire prossimo, d'aggravare il fondo del culto di nuove spese.

Allora io ricordo la seconda parte delle idee svolte dall'onorevole Cadolini per trovar maniera di aumentare le entrate del fondo del culto.

La Camera, che l'anno scorso votava la legge del 15 agosto 1867, già diede un primo passo per ottenere tale incremento, invitò, cioè, il Governo a presentare una legge la quale regoli la materia delle confraternite, un'altra che regoli i seminari, e da ultimo parmi vi fosse un invito speciale anche a riguardo della riduzione delle diocesi...

Una voce. Sì! sì! Vi fu!

FARINI. Egli è fuor di dubbio che, finchè non conosceremo le intenzioni del Governo su questi argomenti, se, cioè, voglia fare qualcosa per accrescere il fondo pel culto, noi rimanderemo all'indeterminato il poter sgravare il bilancio dello Stato dalle spese del culto.

Fuvvi chi venne qui parlando di diritti che possano competere ai monaci.

A tale proposito io stimo utile il por mente come la stessa Commissione, la quale pure si mostrava molto benevola al progetto di legge che discutiamo, abbia prima di tutto constatato che questi monaci non potevano a loro sostegno accampare diritti positivi, ma soltanto invocare sentimenti di umanità e considerazioni di ordine pubblico. (*Interruzioni a sinistra*)

Lo dice a chiare note la Commissione stessa nella sua relazione.

Ma ammettiamo anche che questi monaci abbiano dei diritti. Ebbene, se essi hanno dei diritti, noi però abbiamo dei doveri, e quello soprattutto di non imporre al paese novelle gravezze nei giorni stessi in cui gli domandiamo non solamente il superfluo, ma il necessario per sopperire alle stringenti necessità dell'erario.

E poi, o signori, permettetemi che lo dica: noi abbiamo ancora un altro dovere, un impegno, cioè, sacro di onore, di non peggiorare le condizioni dei nostri creditori anteriori, come avverrà ogniquale volta si aggravi di nuovi pesi il bilancio. Sarebbe somma offesa alla moralità se la Camera tenesse in non cale questo suo obbligo.

Del resto, dacchè ho la parola, ed ho finito di discorrere sulle domande fatte all'onorevole guardasigilli, prego la Camera di permettermi ancora una breve avvertenza. Per quanto io non mi trovi a mio agio in una disquisizione sui monaci, ho pure voluto prestare attenzione alle varie considerazioni che vennero fatte durante questo dibattimento. Or bene, bisogna che io dica che, o non ho capito nulla, o che ho trovato una grande contraddizione negli argomenti che furono esposti dai vari lati della Camera.

Intendo parlare dell'articolo 1 del primo progetto che fu sottoposto alle deliberazioni della Camera. Quell'articolo stabilisce si debba dare ai monaci, direi così, un *bill* d'indennità per due inosservanze da loro fatte alle leggi civili, quando, cioè, avessero professato prima degli anni 21 o professato fuori dello Stato, e si stabilisce una pensione nei limiti molto minori di quelli fissati dalle leggi del 7 luglio 1866. Ebbene, intorno all'argomento dell'età sorgeva l'onorevole Mancini, e ci dimostrava come questa questione dell'età, a seguito del concordato napoletano del 1818, non si potesse accampare dallo Stato per negare la pensione.

L'onorevole Catucci alla sua volta sorgeva a dimostrare che, non solo per questa infrazione del limite d'età, ma anche per ciò che riguarda l'altra dell'essere professato dentro o fuori dello Stato, questi monaci, essendo ricorsi ai tribunali ordinari nelle loro controversie collo Stato, ne abbiano avuta piena ragione. Ed egli soggiungeva che, con questo *bill* d'indennità che noi stiamo per dare, aggraveremmo la loro condizione invece di favorirla. Se ciò fosse vero, la necessità della legge cadrebbe di per sè; se i tribunali avessero dato ragione ai frati, invece di far loro un bene, noi faremmo loro un danno.

O vi è adunque una contraddizione fra le cose che ho udito dire, o non sono state riferite esattamente, ma le ho pur udite.

Del resto, mi spiace che l'onorevole D'Ondes-Reggio

non sia presente. Perorando in favore dei monaci, egli adoperò alcune frasi le quali peccavano assai di esagerazione. Io dico francamente che avrei voluto che l'onorevole guardasigilli si fosse levato a protestare contro le sue parole.

Il deputato D'Ondes-Reggio ha chiamato la legge del 7 luglio 1866 legge sterminatrice, legge feroce, più feroce di quelle della Rivoluzione francese; legge che, egli, ministro di un Governo monarchico-costituzionale, non avrebbe mai presentata.

Ma, francamente, signori, se riduciamo tutte queste affermazioni al loro vero valore, se le spogliamo della loro esagerazione, mi ritornano alla mente i versi coi quali il Giusti fa dire ad uno dei suoi personaggi che i liberali arrestati dai Governi assoluti, quando escono di gabbia trattati a pasticcini, son presi per martiri e noi per assassini. (*Ilarità*)

Io ci veggo proprio il caso nostro. I monaci sono da noi trattati a pasticcini (*Ilarità*) e poi vengono a dare degli assassini a noi. Da qualunque lato di questa Camera si sieda, non credo sia consono alla nostra dignità il venir a fare somiglianti declamazioni.

Ci si viene a parlare di leggi sterminatrici! Io dirò alla mia volta che i frati di sterminazione s'intendono molto. Ricordi l'onorevole D'Ondes, che è professore e che di storia sa più di me (*Con forza*), la strage degli Albigesi, l'inquisizione di Spagna, la *Saint-Barthélemy*, ed allora parli di sterminio con ragione. (Bravo! a sinistra)

Invito l'onorevole guardasigilli a rispondermi.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Non aspetti la Camera che io entri nuovamente nella discussione generale.

L'altro ieri ebbi l'onore di dichiarare quali siano le intenzioni del Ministero su questa legge, e se non risposi direttamente alla domanda del deputato Cadolini, ciò fu, in verità, perchè io credeva che quella domanda non fosse opportuna nella discussione della legge sulla quale ora bisogna deliberare.

Di che si tratta, o signori? Si tratta di vedere con questa legge se in favore di alcuni ex-frati, ai quali è stata negata la pensione in base all'interpretazione dell'articolo terzo della legge 7 luglio 1866, si potesse dar luogo a titolo d'equità, e taluni hanno ritenuto a titolo di giustizia, ad un assegnamento annuo a titolo alimentare.

Quindi pareva a me che non dovesse esservi altra discussione se non su questo punto, cioè di esaminare se veramente fosse il caso di soccorrere alla miseria di costoro, i quali, non per la loro volontà, ma per circostanze che la Camera ha inteso discutere nelle tornate passate, si trovano non perfettamente nei termini voluti dall'articolo terzo. Pareva perciò a me estranea qualunque altra questione.

Or, anche ammesso che l'amministrazione del fondo del culto debba gravarsi di un onere maggiore di quello

che attualmente sopporta, a me non pare che perciò si possa fare a meno dal votare questa legge, quando si riconosce che si tratta di fare omaggio ad un principio di giustizia, quando il medesimo Consiglio di Stato lo ha dichiarato, quando la medesima amministrazione del fondo del culto si è negata, per rigore di legge, di dare la pensione che domandavano questi frati, ma in un resoconto che ha fatto alla Commissione di vigilanza, fin da due anni fa, ha dichiarato che, per sentimento di equità, per ragioni d'umanità essa crede fosse il caso di dover dare un assegnamento alimentare a questi frati. Anzi parevami che, come opinò pure la maggioranza della Commissione, della quale dapprima ebbi l'onore di far parte, e come hanno sostenuto gli onorevoli D'Ondes-Reggio, Mancini e Catucci, parevami che si potesse andare più in là, che, cioè, si potesse ritenere non essere neppure bisognevole una legge, perchè interpretandosi come debbono queste leggi interpretarsi, con una specie di mitezza, si potrebbe, come per favore, accordare l'intera pensione a questi frati.

La Commissione fece una specie di transazione, disse: per noi non sta questa specie d'interpretazione; stando al rigore della legge non spetta a costoro la pensione. Però è pur necessario che qualche cosa si dia, è pur necessario che non si condannino costoro a morir d'inedia, e quindi, come un temperamento, è venuta a proporre alla Camera di dare ad essi un assegnamento alimentare.

Ora, se il fatto della presentazione del progetto sta così, è indipendente da qualunque altra ragione e viene da un principio di giustizia, la Camera non vorrà certo guardare se l'amministrazione del fondo del culto si aggravi oppur no di un onere maggiore, e si possano oppur no, quando che sia, cancellare dal bilancio dello Stato le spese di culto. Quindi io credetti di non dovere, su questa parte, dare una risposta categorica all'onorevole Cadolini. Dirò di più: queste spese dove sono segnate? Nel bilancio; dunque sarà nella discussione del bilancio stesso il momento di vedere se sia il caso di dover cancellare queste spese. Ed infatti una questione ampia e lunga fu fatta alla Camera in occasione della discussione del bilancio dei culti pel volgente anno.

Anche allora delle voci si levarono per domandare che queste spese fossero cancellate dal bilancio dello Stato, ed io ebbi l'onore di dichiarare alla Camera come non fosse allora il caso di poter ciò fare, e mostrai le ragioni per cui era necessario che rimanessero ancora sul bilancio. Dissi tra l'altro che esse in gran parte costituiscono un obbligo dello Stato, perchè rappresentano il corrispettivo di beni incamerati dai Governi ai quali l'attuale è succeduto.

Ma si dirà, come diceva l'onorevole Farini: se voi non avete mezzi per eliminare questa spesa dal bilancio dello Stato, perchè volete gravare di un altro peso

l'amministrazione del fondo del culto, e così rendere anche più difficile che questa spesa fosse quandochessia effettivamente eliminata? Quello che voi dite, mi si può osservare, è la dimostrazione che non ci sono mezzi sufficienti per eliminare questa spesa; dunque non vi gravate di altri due milioni di spesa per detti assegnamenti alimentari a questi ex-frati, ed allora vi sarà più agevole inerire alla nostra domanda, cioè di far scomparire queste spese dal bilancio dello Stato.

Io rispondo innanzi tutto non essere che un atto di giustizia quello che si domanda alla Camera, e però non potersi essa nel rincontro preoccupare della questione di far scomparire dal bilancio dello Stato una spesa, che a di più non potrà figurarvi più di altri due o tre anni.

La Camera sa che l'amministrazione del fondo del culto, malgrado le spese enormi che ha dovuto sopportare, ha già eliminato un milione di spesa pel culto dal bilancio dello Stato, ed avrebbe continuato ad eliminare altre somme se la legge del 15 aprile 1867 non fosse venuta ad impedirlo. Di fatti, quando voi avete votata la legge del 7 luglio, voi avete dato all'amministrazione del fondo del culto tutto intero il patrimonio proveniente dalla liquidazione dei beni delle corporazioni religiose.

Colla legge del 15 agosto 1867 poi che cosa avete fatto? Voi avete messo su questo patrimonio delle corporazioni religiose una tassa straordinaria del 30 per cento, e per questa tassa del 30 per cento l'amministrazione del fondo del culto ha perduto circa quattro milioni. Così se nel primo anno l'amministrazione del fondo del culto aveva ridotto di un milione le spese di culto, non ha più potuto diminuirle in seguito, quando questo patrimonio è venuto notevolmente ad assottigliarsi per forza di una legge, che in certo modo ha modificato quello che era stato stabilito dalla legge precedente e che aveva dato ragione alla Camera di stabilire che le spese del culto dovevano scomparire.

Quindi bisogna che la Camera attenda ancora qualche poco, e si potrà a suo tempo più opportunamente ed ampiamente discutere questa questione quando sarà discusso il bilancio dei culti.

Faccio un'altra dichiarazione. Anch'io mi preoccupo, come si preoccupano gli onorevoli preopinanti, di far scomparire veramente questa spesa dal bilancio dello Stato. Si è veduto se fosse il caso di fare un prestito qualunque per provvedere a questa spesa, ma si sono incontrate delle difficoltà. Ricordi la Camera che taluni degli oratori che presero parte alle discussioni del bilancio di grazia e giustizia dissero: Mettete questa spesa a carico del bilancio delle finanze, purchè la facciate scomparire dal bilancio di grazia e giustizia. E si è esaminato se fosse il caso di far così, ed aprire un conto corrente con le finanze, attendendo l'oppor-

tunità della liquidazione di tutti i cespiti ad esse devoluti dalla legge del 15 agosto.

Ma si figuri la Camera la gran difficoltà che s'incontra nel liquidare tutti questi cespiti che si compongono di prestazioni, decime, livelli e simili. Io spero quanto prima di raggiungere questo intento, ma, ripeto, bisogna tener conto delle difficoltà che s'incontrano per poter presentare un bilancio, in cui non si parli più di spese di culto. Dunque io prego la Camera su questo proposito a rimettere questa questione, se pur la si voglia fare, ad epoca più opportuna. Io non credo che si debba ora mettere per condizione alla votazione della legge, che il ministro di grazia e giustizia debba promettere di far scomparire questa spesa dal bilancio dello Stato.

Questa condizione io non la comprendo. Dite che non è atto di giustizia; dite che non è reclamato dall'umanità; dite tutto quello che si è detto da diversi avversari di questo progetto, ed allora io mi rassegnerei. Ma se volete mettere per condizione a questa legge, che dal bilancio del 1869 debbano scomparire le spese di culto, io non posso assolutamente accettarla.

CADOLINI. Domando la parola.

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto solamente, e prendo l'impegno di studiare il modo per cui, se non di un tratto, ma partitamente per quanto è possibile questa spesa scomparisca dal bilancio dello Stato.

Dirò poi poche parole in risposta ad una dichiarazione dell'onorevole Farini. Egli diceva che l'onorevole Mancini aveva dichiarato non esserci bisogno della legge civile perchè una professione fosse regolare, e che l'onorevole Catucci aveva anche soggiunto che essendosi fatte delle cause su questo proposito, le medesime erano state definite dai tribunali in favore dei frati; che quindi, in fondo, questa legge sarebbe inutile.

Io però debbo dichiarare che ciò che ha detto l'onorevole Catucci può esser vero; ma, per quanto consta all'amministrazione del fondo del culto, nessun giudicato esiste, il quale abbia dato ragione a questi frati, ai quali ora noi intendiamo di dare un assegnamento alimentare, nel senso d'interpretare l'articolo 3 come se essi abbiano fatta una professione regolare che dia loro il diritto all'intera pensione.

Io spero che queste dichiarazioni soddisferanno gli onorevoli Farini e Cadolini. (*Il deputato Cadolini accenna di no*) Sono dolente che mi si accenni di no; seppure non siano soddisfatti per altri riguardi, cioè circa agli impegni presi dal Ministero sui seminari e sulle confraternite. Certamente il ministro che ha preso quest'impegno ha l'obbligo di mantener la parola, ed io non mancherò di studiar questa questione e di presentare, quando occorra, alla Camera un disegno di legge per rendere a tal riguardo compiuta la legge del 15 agosto 1867.

Quanto alla riduzione delle diocesi, la Camera com-

prenderà che non potrei entrare in questa discussione, e dir cose che possano dar piena soddisfazione agli onorevoli Cadolini e Farini. A questo riguardo adunque mi permetta di non aggiungere altro.

SEBASTIANI. (*Della Commissione*) Dopo le dichiarazioni fatte opportunamente dall'onorevole guardasigilli, dirò poche parole tanto perchè porto opinione che il linguaggio laconico, e direi anzi telegrafico, se questo fosse possibile, sia il più utile in un'Assemblea, perchè si farebbero meno parole e più fatti; quanto perchè credo che il presente disegno di legge non abbia bisogno di una lunga difesa, essendone evidente la giustizia, ed essendo stati al medesimo tutti, meno due, favorevoli gli oratori che hanno in proposito ieri l'altro parlato.

Gli onorevoli Cadolini e Cavallini, come testè l'onorevole Farini, si sono preoccupati delle finanze dello Stato, per ragione delle quali hanno fatto opposizione, ma la questione di giustizia va innanzi alla questione d'interesse, quand'anche si tratti dell'interesse dello Stato, perchè il maggiore interesse del medesimo è che sia a tutti fatta giustizia. Ora, senza ricordare le ragioni svolte dagli oratori che parlarono in favore del disegno di legge, domando se lo Stato aveva il diritto di espellere dai conventi i frati, che sono contemplati nel presente disegno di legge, in forza delle disposizioni che vigevano sotto i Governi passati. Credo che lo Stato non aveva questo diritto, perchè si è avuto bisogno di una legge per chiudere i conventi, da dove sono stati mandati via anche quei frati che oggi si trovano privi di pensione.

Certo che, se lo Stato avesse avuto diritto di espellerli, perchè avevano professato o nel Napoletano in violazione della prammatica del 4 luglio 1788, o senza il permesso, che era richiesto in Toscana, del Governo, lo avrebbe fatto, e non avrebbe avuto d'uopo per ciò di una legge. Ma lo Stato ha dovuto essere armato di nuove disposizioni legislative per togliere anche quei frati dai conventi.

Ora, io osservo: lo Stato nel privare quei religiosi dei loro conventi, non doveva compensarli per la posizione che già tenevano nel momento della loro espulsione? Io credo di sì, perchè la rivoluzione italiana nel suo providenziale procedimento ha dovuto naturalmente spostare moltissimi interessi, ed infrangere non pochi diritti acquisiti, ma con onesta politica ha pure cercato di darne risarcimento; e certamente non potrebbe farsi un'eccezione adesso a danno di religiosi, i quali si trovano in una condizione oltremodo miserevole, perchè, privati del tetto, privati dei mezzi di sussistenza, essi non possono avere nessun modo come sostenere la loro vita.

Essi non hanno certo una professione con cui possano procurarsi un guadagno, non conservando nemmeno il diritto di potere andare elemosinando: dunque come dovrebbero fare per vivere?

Usciti per lo più da famiglie povere, in cui son forse affievoliti per la lunga lontananza gli affetti domestici, potrebbero essi tornare ad esse per averne soccorso?

Eppure ognuno di noi ha potuto fra i religiosi conoscere uomini pii e virtuosi, liberali anche, e vecchi venerandi, che non han forza oggi di addirsi più ad alcun lavoro.

Ma, si obietta, il fondo del culto ha esso i mezzi per poter provvedere alle pensioni di questi altri religiosi?

Io credo che dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, che certamente è nel caso di poter conoscere ottimamente lo stato dell'amministrazione del culto, non ci sia altro da aggiungere. Egli ha citata l'opinione dell'amministratore generale del culto, il quale nella relazione del 27 aprile 1867 fu di parere che si doveva prendere qualche temperamento per questa classe di individui. Io riferirò le parole di quell'egregio uomo che presiede all'amministrazione del fondo pel culto. Il commendatore Gallarini diceva:

« Il temperamento, se sia lecito suggerirne alcunchè, potrebbe anche consistere nell'abilitare l'amministrazione a concedere, in somma determinatamente minore della pensione normale, un qualche assegno ai detti religiosi a modo di sussidio, durevole per un triennio ai religiosi che abbiano meno di 60 anni, e perpetuo per quelli che fossero di età maggiore; limitando ancora la concessione del sussidio al caso, in cui il religioso non abbia altronde, o per censo privato, o per impiego qualunque, o per esercizio del proprio ministero i mezzi di sussistenza. »

La Camera vede che la Commissione si è informata, nel redigere il disegno di legge, ai suggerimenti dell'amministrazione del fondo pel culto.

È detto nella relazione che nella Commissione vi fu una minoranza (ed io ne faceva parte) che credeva per le stesse ragioni svolte avanti ieri dagli onorevoli Mancini, D'Ondes-Reggio e Del Re non occorrere una nuova legge per dare a quei frati il diritto della pensione.

La maggioranza però si avvisò che era necessaria assolutamente una legge, non potendo ritenersi compresi in quella del 7 luglio 1866, e quindi non era il caso di provvedere per interpretazione autentica.

Però su tale proposito io mi permetto di fare osservare all'onorevole Farini che ha parlato di *bill* d'indennità per quei frati, che se per loro nella legge scritta non risultasse un diritto, ben essi lo hanno dalla legge morale; siasi che la Camera non lo avesse chiaramente espresso nella legge del 7 luglio 1866, siasi anche che avesse obliato di comprendervelo, il che non può far meraviglia trattandosi di una legge che doveva abbracciare una vasta materia e svariatissimi casi, ciò non toglie che il diritto non esistesse. La detta legge mise, nell'ordine degli oneri che dovevano passare a carico del fondo pel culto, in terzo luogo quelli che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto

cattolico, ed in secondo luogo, ossia con precedenza contemplò le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose.

Ammesso quindi il diritto che moralmente esisteva e che sarebbe in qualche modo riconosciuto dallo schema di legge in discussione, non vi ha dubbio che cade una delle obiezioni fatte dall'onorevole Cadolini, che subordinava l'accettazione del presente progetto di legge alla condizione che le spese del culto, che gravitano sul bilancio dello Stato, passassero invece a quello del culto.

Egli richiedeva inoltre al guardasigilli l'altra condizione, che presentasse un disegno di legge per la soppressione delle confraternite, e per la riduzione delle diocesi.

L'onorevole guardasigilli ha già risposto a coteste domande nel modo che si conveniva. Io da mia parte osservo che la Camera prescrive doversi dal Governo del Re presentare un progetto sopra il modo con cui debbono essere riformate le confraternite, ma non proclamò il principio della loro abolizione. Mi giova poi far notare che nelle provincie meridionali, delle cui istituzioni io posso avere la debita conoscenza meglio che delle altre che possono essere in altre parti d'Italia, non vi hanno in generale confraternite esclusivamente dedite al culto, ma fra i loro scopi vi ha quello di mutuo soccorso, come sarebbe soccorrere i confratelli poveri ed ammalati. Sono insomma delle istituzioni di beneficenza alle quali quelle popolazioni sono grandemente devote.

Se oggi la progredita civiltà non raccomanda altro che stringersi i legami fra i cittadini con associazioni di scambievoli aiuti, non si andrebbe contro lo spirito della civiltà distruggendo le istituzioni benefiche, che esistono nel Mezzogiorno sotto nome di *Confraternite*, nelle quali se vi ha alcunchè da riformare per far sì che meglio risponda a quello spirito, già si viene colà facendo per iniziative locali?

In quanto alla riduzione delle diocesi, il Governo penserà a quello che potrà fare in così importante argomento. Dico importante, perchè se da un lato le diocesi in Italia potrebbero essere ridotte ad una per provincia, dall'altro sembra che lo Stato non abbia cotale diritto, perchè facendolo verrebbe a violare la giurisdizione spirituale, che non è in potestà dello Stato di poter toccare se vuolsi la separazione della Chiesa dallo Stato.

Io sono di tal parere, perchè appartengo alla scuola che in Italia è rappresentata dall'onorevole barone Ricasoli e da altri valentuomini, ed in Inghilterra dall'onorevole Gladstone, che ne sta oggi dando uno splendidissimo esempio nel Parlamento britannico dov'essa già trionfa; ed allorchè trionferà in Italia, dove quella scuola è nata, in Francia e nelle altre civili nazioni europee, sarà una delle maggiori glorie e fortune dell'epoca nostra.

L'onorevole Cavallini raccomandava alla Camera di essere crudele. Io non do a questa parola che un'estensione molto relativa, perchè conosco che ottima persona sia l'onorevole mio amico Cavallini. A questo consiglio ch'egli dava alla Camera si potrebbe rispondere come fece Aristide al consiglio che dava Temistocle agli Ateniesi: È utile, ma non è giusto.

Ora, volendo io mantenere, per quanto ad un relatore è permessa, ciò che ho detto sul principio, cioè di voler essere breve, termino facendo anch'io una raccomandazione a' miei colleghi, sebbene sia superflua. Signori, innanzi a voi sono circa 5 mila cittadini i quali da una legge per considerazioni di ordine superiore sono stati privati del ricovero e del pane quotidiano. Siate giusti con essi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ha la parola.

Molte voci. La chiusura! La chiusura!

FARINI. Io aveva chiesta la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione ha la parola.

FARINI. Io aveva chiesto di parlare per una semplice dichiarazione dopo il discorso dell'onorevole guardasigilli; ma, a dir vero, la sua perorazione tolse il motivo della mia dichiarazione. Io stava infatti per non dichiararmi punto soddisfatto delle sue risposte quando non aveva ancora toccati i punti a cui ancora io accennava, alla legge che io domandava sulle confraternite, alla legge per regolare i seminari e sulle diocesi. Ora però che nelle sue conclusioni egli ha risposto che studierà la questione e che vedrà se sia il caso di presentare a tale effetto un progetto di legge, io sono assai lieto che egli entri nel mio ordine di idee, inquantochè io credo che quelle leggi che egli studierà e presenterà saranno vevoli ad aumentare il fondo pel culto.

Però l'onorevole ministro, il quale per due anni, se non erro, fu relatore del bilancio di grazia e giustizia, mi permetta che io gli osservi come il rimandare questa questione alla discussione del bilancio sarebbe un rimandarla alle calende greche.

Infatti egli è questione controversa nella Camera se, allorchando si discutano i bilanci, si abbia diritto o no di introdurre nei medesimi modificazioni che tocchino le leggi organiche. Ma quello che è certo si è che i ministri tutti che si sono succeduti, se in occasione del bilancio si propone un'innovazione la quale tocchi le leggi organiche, vi oppongono sempre la questione pregiudiziale non potersi in consimili occasioni mutare le leggi organiche.

È questo un fatto, è questa una tendenza costante del Governo, alla quale io accenno senza per nulla muovere un appunto all'onorevole guardasigilli.

Ora io affermo che, se il ministro assume fin d'ora l'impegno di presentare una legge a questo riguardo, noi eviteremo questo scoglio che ci si porrà davanti ad ogni discussione di bilanci.

E, a proposito delle leggi di confraternite, di seminari e di diocesi, per le quali l'onorevole Sebastiani ha voluto esporre la sua opinione, io non posso menargli buoni i suoi pensamenti per ciò che riguarda le confraternite. A cagion d'esempio, egli disse che la legge stabilisce che queste confraternite debbano essere riformate, ma non parla di incameramento dei loro beni.

Io anzitutto fo osservare che non esiste una legge in proposito. Esiste un ordine del giorno della Camera col quale s'invita il Governo a studiare la materia, e sceverare nelle confraternite quelle parti che abbiano scopo di mutua associazione e di beneficenza da quelle che siano rivolte a fini religiosi, ed a queste parti afferenti al culto di fare subire la legge comune a tutte le altre istituzioni religiose soppresse colla legge del 1866.

Quanto alle diocesi, io mi trovo agli antipodi dell'onorevole relatore; è quindi inutile che ne parliamo.

Del rimanente, tornando al mio argomento, cioè a quelle spese che sono alloggiate sul bilancio dello Stato pel culto, e che ascendono a 1,700,000 lire, noterò che l'onorevole guardasigilli ha scritto due o tre titoli salienti delle medesime, per esempio la spesa pel duomo di Milano, per impressionare la Camera, per far vedere, cioè, che sarebbe un gran guaio se toccassimo queste spese.

Io dirò all'onorevole ministro che di consimili eredità dei Governi passati ne abbiamo avute parecchie, fra le altre quella, anche sul bilancio dello Stato, dei teatri.

Ebbene, quando si mise mano a riformare questa materia, quando si parlò di togliere le sovvenzioni che li riguardavano, parve che dovesse rovinare il mondo; eppure si trovò modo di levarli dal bilancio dello Stato senza che gravi sconcerti avvenissero.

Ma vi sono fra le spese del culto nel bilancio dello Stato ben altre spese oltre quelle di ristauero o manutenzione di fabbricati, spese che ascendono a 400 o 500 mila lire e per cose meno cospicue e importanti. Lavandaie, trombe, campane, tenori, tromboni, ceri (*Plarità a sinistra — Mormorio a destra*); spese che si possono ridurre senza preoccuparcene gran fatto.

Dicono che è un'eredità. Sta bene. Non so se siasi voluto dire che lo Stato debba soddisfare a questi oneri per mantenersi nei diritti di patronato.

Eh via! Lo Stato li abbandoni una volta questi diritti e lasci che le cose vadano alla loro china ed i fedeli provvedano di per sè stessi alle spese del loro culto.

Io finisco e credo di avere ottemperato alla raccomandazione di brevità dell'onorevole Sebastiani e con un laconismo *telegrafo-elettrico*, piuttosto che con laconismo *telegrafo-aereo*, di cui egli ci ha dato lodevolissimo esempio. (*Plarità a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cadolini. Però vorrei pregare lui quanto quelli tutti che prendessero ancora la parola dopo a volersi tenere possibilmente nell'ambito del presente progetto di legge senza divagar tanto in discussioni generali.

CADOLINI. Io debbo fare osservare alla Camera come l'onorevole guardasigilli testè abbia dichiarato che egli intende che questo progetto di legge sia considerato isolatamente da qualunque altra considerazione d'ordine generale.

Egli dice: questo che vi proponiamo è un atto di giustizia, e se tale vi sembra, voi lo dovete approvare, o se tale non vi sembra, voi potete rifiutarlo; ma tuttocìo senza avere riguardo a considerazioni finanziarie, senza aver riguardo all'effetto che questo provvedimento può produrre sull'andamento della cosa pubblica.

Ora, a mio parere, sino a che egli parla come ministro di grazia e giustizia, avrà forse ragione nel pronunciarsi in questa guisa; ma quando egli parla in nome di tutto il Gabinetto, non può isolare la questione di cui si tratta dal complesso generale degli affari dello Stato; egli non lo può, nè un Governo saggio lo può mai; ed infatti anche tutti i precedenti Gabinetti italiani hanno sempre subordinato a considerazioni generali e specialmente finanziarie tutte le loro proposte relative a questioni speciali; che dico? anzi le hanno messe in prima fila. E, per esempio, quando si presentava la legge sulle pensioni degli impiegati civili, e la legge sulle disponibilità, sebbene proponesse disposizioni le quali non erano informate a quei principii di giustizia, quali erano stati stabiliti e osservati da tutti i precedenti legislatori, voi seguiste il Governo su quella via, voi avete diminuito e ridotto i diritti di pensioni degli impiegati, e avete limitato a un tempo brevissimo l'assegno delle disponibilità, ecc., e tutto in nome di che, se non in nome delle condizioni generali delle finanze dello Stato? Ora, si è in nome delle stesse condizioni generali dello Stato, si è in nome del dissesto finanziario che io pregava il ministro a volere ben pensare quali saranno le conseguenze del progetto di legge che egli ci sollecita ad approvare.

Ed in verità non so comprendere come l'onorevole ministro delle finanze, che per fortuna è presente in questo momento, non si senta rabbrivire al pensiero che ora si debba votare un progetto di legge che cagionerà una spesa, sopra un fondo qualsiasi, sia pure il fondo del culto, il quale è poi sempre un fondo che sta sotto la mano del Governo, un progetto di legge, dissi, il quale cagionerà una spesa di un milione e mezzo, e forse di due milioni.

La Commissione, noti bene la Camera, ha detto che sono 5000 i monaci che fruiranno di questa legge, ma non ha detto quale spesa potrà produrre l'assegnamento che la Commissione ci propone. Voi dovete considerare che, siccome non tutti gli assegnamenti sono

uguali, non si sa se i 5000 monaci apparterranno in maggior parte a coloro che dovranno percepire 250 lire d'assegno vitalizio, oppure in maggior parte a quella classe che dovrebbe percepire un sussidio temporaneo di 144 lire all'anno.

Si è parlato di giustizia, e in suo nome hanno perorato tanti oratori, e credo anche abusando di questo sacro nome della giustizia. Ma quando noi dovessimo parlare in nome della giustizia, io domando a voi: come possiamo tollerare che in Italia vi siano uomini che hanno perduto una gamba od un braccio sulle barricate di Milano o di Palermo, e che questi uomini, i quali furono gli eroi iniziatori della grande impresa nazionale, non percepiscano dallo Stato alcun sussidio?

Una voce. Hanno una pensione.

CADOLINI. Io conosco anche dei feriti, resi impotenti al lavoro nella guerra del 1860, i quali non hanno potuto ottenere la pensione che loro sarebbe spettata se avessero potuto per intero godere i benefizi della legge del 1855; perchè è a notarsi che la legge sulle pensioni militari è stata pel decreto Fanti applicata all'esercito meridionale soltanto in parte, ragione per cui molti infelici furono abbandonati alla miseria.

Io conosco, per esempio, uno di questi sventurati che divenne cieco in seguito a lesione riportata nella battaglia di Milazzo, il quale non avendo raggiunto le condizioni stabilite dall'accennato decreto, si trova nello stato della più straziante povertà.

Io conosco molti i quali furono privati dei beni per confisca dei Governi caduti, e che passarono buona parte della loro vita in esilio, ed ora trascinano gli anni della loro vecchiaia negli stenti, dacchè i decreti delle dittature che tendevano a rimetterli in possesso dei loro beni non ebbero effetto; nè questi nè quelli ebbero pensione o sussidio dal Governo.

Ora, non vi pare che la giustizia v'imporrebbe di provvedere a soccorrere la schiera di quei nobili e generosi cittadini che alla fine de' conti furono gli autori dell'unità e della libertà italiana? Che se i monaci, come pretende uno degli onorevoli colleghi, furono i martiri obbligati di una fase della civiltà, quelli di cui io vi parlai furono e sono i martiri della nostra patria, furono e sono quanto vi ha di più sacro per una nazione risorta, ed io vi domando se non debba destare in voi un più profondo interesse la sorte di questi che le pensioni dei monaci!

Cessate dunque una volta di venire a mendicare queste pensioni in nome della giustizia, di una giustizia che, se voi voleste per intero applicare, dovrete, prima di farne godere i frutti ai monaci che sono nemici d'Italia, estenderla a coloro che hanno patito e patiscono e languono ancora in conseguenza dei servizi resi generosamente alla patria.

Io desidero che il paese ci pensi e giudichi; che il paese giudichi se voi provvedete saviamente oggi de-

stinando un milione e mezzo o due milioni all'anno ai monaci, mentre lasciate tanti eroi della nostra epopea nazionale nel più completo e compassionevole abbandono e se le ragioni finanziarie che fate valere pei martiri della patria non debbano essere a più forte ragione tenute in conto pei monaci d'ogni specie.

L'onorevole relatore non ha ancora detto a quale somma ascenderà l'onere che con questa legge si apporterà al fondo del culto. Io credo che la Camera non può assolutamente votare questo progetto di legge finchè non sappia quali ne saranno le conseguenze.

L'onorevole relatore poi ha accennato alle confraternite, mostrando come talune di queste non siano enti veramente religiosi, ma siano associazioni aventi un mero scopo di mutualità. Ma io non ho che a ricordare all'onorevole Sebastiani ed alla Camera che, anche in altri tempi, e, se non erro, all'epoca della rivoluzione francese, furono soppresse in Francia tutte quelle associazioni le quali avevano uno scopo di mutualità, solo perchè questo scopo serviva loro di maschera per vivere in congregazioni religiose, le quali avevano quello scopo settario e contrario alla civiltà che tutte le associazioni di questo genere non ponno a meno di avere. Noi dobbiamo fare altrettanto.

Ma il Ministero non vuol consentire provvedimenti generali, i quali risolvano per intiero tutte le questioni riferibili all'asse ecclesiastico che rimasero insolute.

Il ministro non vuole assumere impegno in questo riguardo: dunque io credo che convenga respingere senz'altro il progetto di legge o almeno differirne la votazione fino all'epoca in cui si abbia a prendere un provvedimento generale il quale raccolga sotto di sè e risolva ad un tratto tutte le questioni ecclesiastiche rimaste insolute, questioni che si intrecciano le une colle altre e, dirò, si completano a vicenda in modo che gl'invocati provvedimenti potendo fornire i mezzi onde sostenere l'onere delle nuove pensioni, farebbero cessare ogni opposizione al progetto che ci sta dinanzi, progetto che insieme a quei provvedimenti voterei io stesso, perocchè credo che tutto quanto appartiene alla Chiesa, alla Chiesa si debba lasciare, mentre nulla di quello che alla Chiesa interessa, deve gravare sul bilancio dello Stato.

Io perciò prego la Camera a respingere questo progetto di legge, oppure a volerlo differire finchè sia compreso in un progetto di legge generale, il quale abbia per intento di risolvere tutte quante le questioni che ancora sono insolute in questa materia.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Siccome l'onorevole Cadolini mi ha direttamente interpellato nel corso del suo eloquente discorso, io mi credo in dovere di dire due parole per stabilire bene la situazione che è fatta al ministro delle finanze in quest'argomento.

Come lo stesso onorevole Cadolini avvertiva nelle

sue ultime parole, la spesa di cui si tratta deve pesare intieramente sopra il bilancio del fondo per il culto. Ora l'onorevole Cadolini non ignora che il fondo per il culto, quando si tratta di pensioni, è autorizzato dalla legge, ove le sue entrate non bastino, a creare un debito.

Dopo essermi in tempo bene assicurato che questa legge non aveva per effetto di aggravare il bilancio dello Stato, non ho trovato ragione di farvi opposizione. Questo tenevo a dichiarare alla Camera. Da questo stesso concetto, la posso assicurare, è partito il Ministero e principalmente il ministro guardasigilli il quale non avrebbe acconsentito che si portasse un aggravio sul bilancio.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la chiusura, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata e quindi approvata.)

Anzitutto, siccome l'onorevole Cadolini ha fatto la proposta che non si venga alla discussione degli articoli, metterei a partito se si debba appunto venire o no alla discussione di essi.

CHIAVES. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

CHIAVES. Siccome la proposta del deputato Cadolini costituisce una vera questione sospensiva, credo debba essere messa singolarmente ai voti.

PRESIDENTE. Singolarmente. Sta bene.

CHIAVES. La proposizione di passare alla votazione degli articoli non è che la procedura ordinaria di ogni legge nella quale non sia espressamente proposta una questione sospensiva. Qui abbiamo espressamente proposta una questione sospensiva, cioè di rinviare la discussione dell'attuale progetto di legge ad una determinata epoca, che io, ad esempio, vorrei fosse dopo la discussione dei bilanci, quindi pregherei l'onorevole nostro presidente a metterla ai voti.

PRESIDENTE. Io ho fatto la proposta di passare alla discussione degli articoli, perchè credeva che questo fosse il significato della proposta del deputato Cadolini; ma se egli crede di darvi invece l'interpretazione di una proposta sospensiva, io la metterò ai voti.

CADOLINI. Mi associo all'interpretazione dell'onorevole Chiaves, perchè credo che ad ogni modo debba condurre allo stesso risultato.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la proposta sospensiva dell'onorevole Cadolini.

(Non è approvata.)

CADOLINI. La controprova.

PRESIDENTE. Mi pareva che fosse evidente il risultato; nonostante, se fu domandata la controprova prima della proclamazione della votazione, io farò la riprova.

Voci. No! no! È promulgato l'esito della votazione!

PRESIDENTE. Postochè si conferma che era già stato annunziato il risultato della votazione, non è più il caso di controprova.

È stata presentata al banco della Presidenza una proposta firmata dagli onorevoli Farini, Musolino, Cadolini, così concepita:

« La Camera invita il Governo a far sì che dal bilancio 1869 sieno radiate le spese pel culto, e passa alla discussione della legge. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Cominciamo dal votare su quegli articoli che vennero proposti in sostituzione del disegno della Commissione, e per primo viene quello proposto dall'onorevole D'Ondes-Reggio Vito, di cui do lettura:

« La Camera dichiara che, in virtù della legge 7 luglio 1866, hanno diritto alle pensioni tutti i religiosi che avevano professato secondo le regole del loro ordine, eccetto coloro i quali, nei vari paesi d'Italia, avessero professato dopo che il loro ordine fosse stato nei medesimi soppresso. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora viene l'articolo proposto dall'onorevole Del Re, di cui do lettura:

« La circostanza della professione dei voti solenni, fatta innanzi all'età prescritta dalle leggi che erano in vigore in taluni degli antichi Stati d'Italia, non è ai religiosi di ostacolo per il conseguimento delle pensioni delle quali è parola nell'articolo 3 della legge del 7 luglio 1866. »

Anche questo articolo è proposto in sostituzione dell'intero progetto di legge.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora passiamo all'articolo primo della Commissione:

« Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla legge 7 luglio 1866, n° 3036, saranno assimilati ai sacerdoti:

« 1° I religiosi professi ordinati *in sacris* prima della pubblicazione della rispettiva legge o decreto di soppressione, e non dopo il 18 gennaio 1864 per le corporazioni soppresse con la legge 7 luglio 1866;

« 2° Gli *ex-frati* dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto dei *Fate-bene-fratelli*, ad eccezione degl'inserventi. »

Gli onorevoli Abignenti e Rega hanno proposto un emendamento, che consiste nel cambiare le parole *ordinati in sacris*, con le altre *pel chiericato*, secondo la regola del proprio ordine.

È questa la proposta dell'onorevole Abignenti?

ABIGNENTI. Precisamente.

PRESIDENTE. Domando se la Commissione l'accetta.

SEBASTIANI. La Commissione non può accettare co-

testo emendamento, perchè estenderebbe il beneficio di questa legge ai chierici, mentre noi intendiamo solamente di accordarlo a quelli ordinati *in sacris*, suddiaconi, cioè, e diaconi, ossia a quelli che sono vincolati irrevocabilmente da voti religiosi, e che quindi meritano essere assimilati ai sacerdoti. Ogni altro appartiene alla seconda categoria che è retribuita con un minore assegno.

Propongo poi che alla parola *saranno* del primo comma dell'articolo sia surrogata la parola *sono*.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento degli onorevoli Abignenti e Rega sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SINEO. Prima che sia messo ai voti questo emendamento, la cui adozione conterrebbe implicitamente la adozione dell'articolo, io credo che sia necessario che la Camera si spieghi intorno ad una proposizione che forse uscì di bocca all'onorevole ministro nell'ultimo suo discorso, senza essere maturamente ponderata. L'onorevole guardasigilli ha supposto che, dopo la promulgazione di questa legge, coloro che sono contemplati nella legge stessa, qualora credessero, dipendentemente dalle leggi precedenti, avere dei diritti maggiori, li potrebbero far valere avanti ai tribunali. Questo è contrario...

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Credo di essermi spiegato chiaro abbastanza; e però posso assicurare l'onorevole Sineo che le osservazioni da me svolte rispondono compiutamente alle sue deduzioni.

ABIGNENTI. Domando la parola.

SINEO. Io credo che la Camera non debba altrimenti sancire questa legge, fuorchè coll'intendimento di fare non solo una legge per l'avvenire, ma, ove è d'uopo, una legge interpretativa della precedente. Questo è nel diritto del Parlamento. Io non conosco nessun diritto acquistato oltre la volontà del legislatore; e la volontà del legislatore non può essere dichiarata che dal potere legislativo. L'interpretazione legislativa è riservata al potere legislativo.

Se dunque ci furono dubbi sull'interpretazione della legge precedente, questi dubbi, se sono stati risolti in giudizio, sono passati nel dominio dei diritti acquisiti per coloro che hanno riportate sentenze favorevoli. Ma fuori dei termini della cosa giudicata, negli stretti limiti tracciati dal Codice civile, i dubbi che si sono eccitati, e quelli che potrebbero eccitarsi nell'avvenire, appartengono al dominio del legislatore.

Dobbiamo dichiarare la nostra volontà, come l'intendiamo, conforme alla giustizia, conforme all'equità,

e nessun tribunale dopo la dichiarazione del potere legislativo, potrà andare al di là di ciò che avrete determinato. Intendo adunque, e spero che la Camera accetterà questa risoluzione, che la presente legge abbia, ove d'uopo, un carattere interpretativo. Invano l'onorevole ministro per le finanze verrebbe a dirci che ha fatto i suoi calcoli sulla portata di questa legge, se si lasciasse ai tribunali il decidere chi può essere favorito da questa legge, o da una legge precedente. Tutti i calcoli diventerebbero illusori, perchè si sa quale incertezza regni negli umani giudizi. Spero che la Commissione avrà l'intendimento di provocare colle sue proposte la sanzione di una legge interpretativa. In questo modo soltanto eviteremo pericoli, ai quali credo che la Camera non debba in questo momento esporsi.

ABIGNENTI. Le ragioni generali dei miei emendamenti le ho esposte nella tornata di sabato, quindi vengo immediatamente a dire il perchè degli emendamenti miei.

Avrei a rispondere qualche cosa alle allusioni che si sono fatte al mio discorso, ma, non potendolo, non lo fo, e, potendolo, nol vorrei.

Ho proposto che invece di dirsi: « i religiosi ordinati *in sacris*, » si dicesse: *i religiosi professi per chiericato, secondo la regola del proprio ordine.*

L'onorevole presidente ha domandato alla Commissione se accettava questo mio emendamento, e la Commissione, per bocca del suo relatore, l'onorevole Sebastiani, ha risposto di non accettarlo, appunto perchè essa aveva detto: « ordinati *in sacris*, » in altri termini la Commissione non accetta l'emendamento, perchè non l'accetta...

SEBASTIANI. Domando la parola.

ABIGNENTI. L'onorevole Sebastiani posteriormente, osservando di non aver nulla detto ha riflettuto che si era detto « ordinati *in sacris*, » appunto perchè si voleva comprendere solamente quei religiosi i quali, per la loro ordinazione *in sacris* credevano sè tenuti, ed erano creduti obbligati alla vita religiosa.

Ebbene, io mi metto sul terreno dell'onorevole Sebastiani, prendo il suo principio, e ragiono così.

Allorquando avete soppressi gli ordini religiosi, voi certamente potevate, non dico secondo giustizia, non dico secondo equità, non dico secondo politica, ma avevate il potere irresistibile di dire: sopprimo gli ordini religiosi e non do nulla a nessuno. Cosa fatta capo ha. Si sarebbe gridato, ma le grida avrebbero finito per cessare, ed i danari sarebbero rimasti allo Stato. Ma voi non avete fatto così; voi avete soppressi gli ordini religiosi ed avete detto: noi assegniamo una pensione la quale valga per quel tetto, per quel vitto, per quel vestito che dava l'ordine religioso: noi diamo questa pensione in corrispettivo di che? Di quella rinuncia che i religiosi hanno fatta all'asse paterno: noi

diamo questa pensione perchè? Perchè trovandosi i religiosi in un'età tale da non potere abbracciare un altro stato, abbiano i mezzi di tirare innanzi la vita.

Ebbene, allora voi avete stabilito delle categorie, mentre nelle leggi antecedenti, vale a dire nella legge del 1855 del Piemonte, in quelle del 1859 e del 1860 nelle Romagne e nell'Umbria, in quella del 17 febbraio 1861, non si sono fatte categorie così nette di sacerdoti e di laici, ma si è detto: *a chiunque faceva professione secondo le regole del proprio ordine*. Perchè dunque nella legge del 7 luglio 1866, si sono fatte queste categorie: perchè avete detto *sacerdoti*? Perchè i sacerdoti erano tenuti obbligati a quello stato.

Ora la Commissione ci dice: sono obbligati a quello stato non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi ed i suddiaconi, perchè ordinati *in sacris*.

Io rispondo: voi dovete andare più innanzi: se mai vi mettete sopra quel terreno, allora voi dovete dire così: dovete dire: una volta che noi vogliamo dare la pensione a tutti coloro i quali sono tenuti dal proprio stato alla vita monastica, basta la professione. La professione è quella che fa il monaco; sia ordinato, abbia gli ordini minori o non li abbia, abbia gli ordini sacri o non li abbia, la professione è quella che obbliga il monaco.

Persuadetevi bene di ciò; voi potevate dire da principio: io non voglio dar niente a nessuno; ma una volta che dite: io voglio dare qualche cosa appunto perchè questi sono obbligati a seguire la vita monastica, appunto perchè non possono secondo la loro coscienza abbracciare un altro stato, io vi dico: basta l'aver fatta la professione, perchè secondo la loro coscienza, secondo la coscienza dei credenti non possono abbracciare un altro stato. Voi non vi dovete mettere sul terreno vostro, vi dovete mettere sul terreno dei religiosi.

Essendo dunque così, se la Commissione vi propone di dire ordinati *in sacris*, una volta che sono così obbligati gli ordinati *in sacris*, come sono obbligati quelli che semplicemente hanno fatta la professione, voi dovete dire: quelli i quali hanno fatta professione. Ve ne sono due categorie: vi è quella degl'inservienti, ossia dei laici, ai quali è assegnata una pensione minore; e l'altra di coloro che vanno pel chiericato a cui è assegnata una pensione maggiore.

Di più, io ho detto in questo emendamento « che hanno fatta la professione secondo la regola del proprio ordine. » Qui si dice: « quelli che hanno fatta la professione prima della pubblicazione della rispettiva legge. » Ma, siccome nella legge del 7 luglio 1866 si parla di voti solenni, e di voti non solenni, e sono esclusi quelli che hanno fatti i voti non solenni, ad appianare questa lacuna, a togliere di mezzo quest'anomalia, io vi proponi dire che chiunque ha fatta la professione secondo la regola del proprio ordine ha di-

ritto alla pensione. E, quando altra ragione non vi fosse, ci sarebbe la ragione dell'eguaglianza.

Per le leggi parziali antecedenti di soppressione voi date la pensione così a quelli che hanno fatti i voti solenni, come a quelli che non hanno fatti i voti solenni. Ora, io vi citai nella discussione generale quest'esempio: un lazzarista, un liguorino, nelle provincie meridionali ha la pensione; nelle altre provincie nelle quali prima non erano stati colpiti da soppressione non ha niente.

Ma io dico: sono cittadini tutti eguali in faccia alla legge. E perchè due disposizioni, perchè un favore, una predilezione per gli uni, ed un'esclusione per gli altri?

Dunque, se voi volete stare alla ragione generale, voi dovete dire: *tutti quelli che hanno fatto la professione secondo le regole del proprio ordine*, e che per conseguenza aveano diritto ai beni dell'ordine loro secondo le leggi dello Stato.

Voi dite di avere avuto eredità dai Governi precedenti.

Ebbene quest'eredità vi impone ancora che voi dovete rispettare tutti i diritti i quali si sono acquistati secondo le regole che erano in allora in vigore.

Questo è l'emendamento che io aveva proposto per il primo numero del primo articolo.

Di più: voi avete fatto un'eccezione particolare per i frati di San Giovanni di Dio, *Fate-bene-fratelli*; ma perchè? Appunto perchè voi avete detto: questi *Fate-bene-fratelli* hanno una regola particolare; avendo professato secondo la propria regola, hanno diritto alla pensione.

Ora, se voi credete di fare ragione ai *Fate-bene-fratelli*, appunto perchè hanno professato secondo la loro regola, dovete fare ragione a tutti coloro che similmente hanno fatto professione.

Una delle due: o voi volete chiudere gli occhi, abbassare la testa, irrompere, sfondare e vincere, e va bene; allora avrete la ragione del toro, che fa appunto così; avrete la ragione del sasso che cade e schiaccia. E perchè schiaccia? Perchè pesa. Allora non v'è alcuna ragione. Ma se voi volete fare disposizioni ragionevoli, vi avverto di mettervi sul terreno solido della verità e di accettare, senz'altra considerazione, quello ch'io vi propongo.

Detto questo, potrei fare altre considerazioni, ma, perchè amo che questa discussione sia chiusa il più presto possibile, mi limito solo a quello che ho detto, e giudichi la Camera.

MANNETTI. Io convengo coll'onorevole Abignenti che il carattere della professione dei voti irrevocabili sia quello che ha determinato il legislatore a concedere la pensione ai religiosi delle sopresse corporazioni, avendo riguardo alla difficoltà in cui erano i medesimi per entrare in una diversa carriera sociale.

Ma altro è concedere la pensione, altro è graduare la medesima. Ora, nella graduazione della pensione si è avuto riguardo a che cosa? al carattere religioso? No certo, perchè esso è indistintamente in tutti i professi. A che dunque si è avuto riguardo? Alla dignità religiosa che rivestivano coloro cui si dava la pensione, alla età che avevano, alla vita di maggiori comodi cui più o meno si erano abituati. È tale la condizione di un sacerdote diacono o suddiacono di fronte all'opinione pubblica che egli si trovano impediti di attendere a talune occupazioni sociali, alle quali certamente non si troverà impedito un chierico che avesse solo fatto professione religiosa. L'età inoltre di un sacerdote, che generalmente si deve supporre molto più avanzata di quella del chierico, merita maggiori riguardi.

Fo poi osservare anche all'onorevole Abignenti che, sebbene nella legge si parli sulle generali, nel fatto poi tutte le disposizioni, più che altro, riguardano gli ordini mendicanti. Ora, un chierico dell'ordine mendicante, non può negarlo l'onorevole Abignenti, il più delle volte non era altro che un contadino tolto alla marra e trapiantato nel convento. Là, col progresso del tempo, dopo 20, 30 o 40 anni, acquistava appena quell'istruzione così mediocre, per cui, tranne qualche eccezione onorata, si distinguevano gli ordini mendicanti.

Ora, non vi pare egli sufficiente che questo chierico, per la condizione in cui ordinariamente si trovava, non abbia maggior diritto a pensione di quello che può avervi un laico, sia che si abbia riguardo alle sue abitudini anteriori, sia che si abbia riguardo alla sua età? Con maggiore facilità, ritornando nella vita sociale, può egli aprirsi un'altra carriera, e mi pare che, quando gli si dà una pensione come quella che si dà ad un laico, sia per lui abbastanza provveduto. Vorrei pure essere più generoso; ma in una siffatta legge bisogna anche preoccuparsi della condizione delle finanze. E se io, perchè in questa legge vedeva una questione di umanità, sono stato contrario all'opinione di alcuni dei miei amici di Sinistra, i quali volevano assolutamente negare ogni sussidio, per altra parte credo non possa largheggiarsi poi tanto da rendere la legge, per volere troppo estenderla, una legge inapplicabile.

ABIGNENTI. La risposta dell'onorevole Mannetti è una risposta che mi va.

Ma debbo però invitare lui ed i suoi colleghi della Commissione a voler un po' rifare l'articolo. Egli parla di graduazione; ebbene su questo terreno c'intendiamo: convengo anch'io che bisogna fare una distinzione, convengo pur io che, trattandosi d'ordini mendicanti specialmente, questa distinzione è fondata. Io non voglio discorrere di diritto; è fondato moltissimo nel fatto. Ma farei poi osservare all'onorevole Mannetti che vi sarebbe un'esclusione, perchè le due categorie sono di sacerdoti e di laici, oppure d'ordinati *in sacris* o di laici. Che cosa ne verrebbe? Che quelli che hanno fatto

professione, i tonsurati ed i minoristi non avrebbero niente.

La Commissione faccia codesta scala, metta la graduazione, ed allora saremo d'accordo. Io non voglio andare agli estremi, perchè so che *summum jus, summa injuria*.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Debbo fare una dichiarazione. Io ho accettato il progetto di legge perchè supponeva che la Camera lo mantenesse nei limiti nei quali la Commissione l'ha proposto, ma non potrei accettare alcun emendamento che intendesse ad ampliarne la portata, anche perchè io non potrei fin d'ora conoscere quali potessero per avventura esserne le conseguenze.

Quindi io prego la Camera a tenersi precisamente in quei limiti.

Dichiaro che con molto stento son venuto ad accettare quell'ampliamento che la Commissione ha fatta relativamente ai religiosi i quali fossero diaconi o suddiaconi, poichè quest'ampliamento non contempla solamente il caso speciale su cui cade la discussione, ossia di coloro i quali erano stati esclusi dalla legge per non aver fatto professione regolare, o nello Stato, ma retroagisce in favore di tutti i monaci professi, i quali si trovassero d'avere gli ordini sacri.

Ripeto che ho accettato con ripugnanza quest'ampliamento della Commissione, ma non potrei andare al di là; sicchè non ho nemmeno bisogno di dichiarare alla Camera che non potrei accettare alcun altro emendamento, e la prego a volersi tenere negli stretti limiti nei quali la Commissione si è mantenuta, onde l'amministrazione del fondo pel culto non sia messa in posizione siffattamente difficile da non potere soddisfare al gravissimo compito che la legge gl'impone.

Voci. Ai voti! ai voti!

SEBASTIANI. Domando la parola per una dichiarazione, ed è che la Commissione non ha compreso gli ordinati in *minoribus* nel grado che propone l'onorevole Abignenti, perchè ha creduto che sieno compresi fra i laici già considerati dalla legge, e perciò non si è preoccupata di comprenderli...

ABIGNENTI. Voi li escluderete.

SEBASTIANI. Io credo che su questo non possa correre nessun dubbio, perchè, quando sono professi nel loro ordine, i chierici sono compresi nell'ultimo grado delle pensioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

ABIGNENTI. Allora occorrerà portare la cosa innanzi ai tribunali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Abignenti...

Voci dal banco della Commissione È ritirato.

PRESIDENTE. L'ha ritirato l'onorevole Abignenti?

ABIGNENTI. Io ritiro, o, per meglio dire, correggo il mio emendamento.

L'onorevole Mannetti ha detto che si proponeva una

scala e diceva che quelli ordinati *in sacris* erano assimilati ai sacerdoti, e gli altri avrebbero ottenuto la pensione assegnata ai laici, ma io dico che si dichiari, perchè se non si dichiara, ne verrà che la cosa si porterà innanzi ai tribunali. Importa che sia dichiarato nella legge, perchè se non lo dichiarate nella legge rimane tra le parole vaghe della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione consente d'introdurre questa modificazione?

SEBASTIANI. Preghiamo l'onorevole Abignenti stesso a redigerla.

ABIGNENTI. Io ritiro ora quest'emendamento all'articolo primo, e quella correzione intendo di farla alla fine dell'articolo terzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo, di cui do nuovamente lettura:

« Pel conseguimento delle pensioni attribuite dalla legge 7 luglio 1866, n° 3036, saranno assimilati ai sacerdoti:

« 1° I religiosi professi ordinati *in sacris* prima della pubblicazione della rispettiva legge o decreto di soppressione, e non dopo il 18 gennaio 1864 per le corporazioni soppresse con la legge 7 luglio 1866;

« 2° Gli ex frati dell'ordine di San Giovanni di Dio, detto dei *Fate-bene-fratelli*, ad eccezione degli inserienti. »

DE PASQUALI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Dunque cominciamo col numero primo. Metto ai voti il numero 1 dell'articolo 1.

(È approvato.)

Ora metto ai voti il numero secondo dell'articolo 1. (Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 1.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 2. Non sarà di ostacolo al conseguimento delle pensioni suindicate la circostanza di aver fatta professione fuori lo Stato:

« 1° Pei religiosi i quali per regola del proprio istituto non potevano professare altrove che in Roma;

« 2° Pei religiosi i quali avessero professato in paese tuttora soggetto al dominio pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. A tutti quei religiosi, o religiose che, o per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio ebbero negata la pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse corporazioni religiose, è indistintamente concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e se laici e converse di lire 144. »

(I deputati Morini, Cadolini e Abignenti chiedono di parlare.)

A questo articolo 3 sono proposti alcuni emendamenti. Uno è dell'onorevole Abignenti, il quale alle parole « sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, » sostituisce le parole: « a tutti gli altri professi. »

ABIGNENTI. Avendo io ritirato il mio emendamento al primo articolo, ed essendomi riservato a far qui una correzione, dirò che, venendo nella opinione dell'onorevole Mannetti, anzi di tutta la Commissione, che debbano cioè essere considerati tali anche quelli che non sono nè sacerdoti, nè diaconi, nè suddiaconi, ecc., ma non appartengono neppure alla categoria dei laici e sono professi semplicemente, oppure professi cogli ordini minori, per me, dovrebbe dirsi così: « a titolo di alimento di lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di lire 144 a tutti gli altri professi. »

PRESIDENTE. Consente in questo la Commissione?

SEBASTIANI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Infine gli onorevoli Muti, Masci e Bortolucci propongono di sostituire alle parole: « annuo assegnamento a titolo di alimento, » le altre: « annuo assegnamento vitalizio. »

La Commissione crede di accettare questo emendamento?

SEBASTIANI. La Commissione non può accettare questo emendamento, perchè la maggioranza fu contraria, e adesso non c'è qui un numero bastante di commissari per prendere una novella deliberazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi propone che in fine di questo articolo 3 si aggiunga: « quando abbiano svestito l'abito monacale. »

MACCHI. Domando la parola.

MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Morini.

MORINI. Io non approvo questa legge, e quindi voterò contro: non approvando la legge non approvo neppure questo terzo articolo che riassume a mio credere la parte essenziale, principale, del secondo progetto della Commissione.

Udite le mie considerazioni.

Parlando prima di tutto della redazione di quest'articolo io mi permetto di domandare alla illustre Commissione: chi darà le prove all'azienda governativa dell'età in cui il monaco avrà professato, del luogo in cui avrà emesso i voti claustrali? Sapete voi chi somministrerà cotali prove? Quelli che devono darvi le prove sono tutti nemici vostri e dello Stato, sono tutti individui che non riconoscono alcun potere nè nello Stato nè nelle Assemblee legislative di abolire le corporazioni religiose, di alienare i beni ecclesiastici. Laonde, ritenendo il Governo nientemeno che un vero usurpatore, sembrare loro forse potrebbe obbligo di coscienza lo ingannare gli agenti governativi, opera da buoni cristiani, da fedele credente cattolico romano

agli uni il rilasciare (*Risa di assenso a sinistra*), agli altri il presentare delle fedi che potrebbero anche essere, non dirò false, ma per lo meno non totalmente conformi alla pura verità.

Premesse queste osservazioni di redazione, ne farò altre sostanziali, e queste io credo di qualche valore, almeno di valore eguale alle ragioni che mettono innanzi i fautori (e non sono pochi) del progetto che è sottoposto al senno vostro.

Quali sono coteste considerazioni che si fanno balenare nelle relazioni?

Ragioni d'umanità, ragioni d'ordine pubblico!

Umanità! Ordine pubblico! L'ordine pubblico, è vero, non si mantiene colle circolari ai prefetti, procuratori generali, ecc., come diceva uno dei preopinanti ieri l'altro, non si mantiene colle circolari, lo so; ma, secondo il mio avviso, neppure lo si mantiene colla profusione delle pensioni, anzi dirò col centuplicare, ampliare le pensioni, estendere insomma immensamente il numero dei pensionati, e quali pensionati!

A me pare che si sia già non poco abusato, nel formare il regno d'Italia, di questo effimero mezzo di guadagnarsi degli amici. Con che? Con impieghi e con altri mezzi anche peggiori usati verso chi gridava più forte.

Ragioni di umanità!

Io apprezzo altamente i sentimenti umanitari, perchè sono nobili sentimenti invero, ma già da qualche anno che qui siedo, ho imparato a conoscere che la parola *umanità* serve alcune volte, non sempre, di salvacodotto a molte proposte che non sono totalmente appoggiate dalla legge, e che tendono ad aggravare vieppiù il già stragrande bilancio passivo dell'Italia. Povera Italia! come sei smunta!

Io vorrei che fossero qui tante famiglie ridotte all'estrema miseria, lo dico chiaramente, alla più squalida miseria, famiglie che dalla categoria dei possidenti, a cui appartenevano, passarono in quella del più assoluto proletariato per conseguenze delle replicate guerre combattute là lungo il Ticino nell'interesse della patria comune, io vorrei che qui fossero in quest'augusta Aula, e vi spiegassero un po' esse come fu interpretata a loro riguardo la parola *umanità*.

Io non intendo gettare nessuna parola di biasimo su questa illustre Assemblea, cui mi onoro di appartenere, soltanto sostengo che questa parola *umanità* fu interpretata qui in vario senso, e qualche volta anco in senso tutt'affatto opposto al suo significato letterale e filosofico.

Dunque questa ragione non ha per me molto valore.

L'ordine pubblico! Il Governo per cooperare con mezzi pacifici a mantenerlo, ha l'obbligo di dare alla nazione una buona amministrazione in tutti i rami di pubblico servizio, frenare gli abusi ed impedire con ogni mezzo lo spreco della pubblica pecunia; ma se ciò non bastasse, un Governo legittimo, se fa bisogno

nei casi estremi, usa anche un po' di forza. La storia di tutte le nazioni insegna che anche la forza (ragionevolmente adoperata) entra a far parte dei programmi dei Governi civilizzati e civilizzatori.

Io non voterò l'attuale progetto di legge anche per altre considerazioni. A me, per verità, parrebbe votandolo, di dare ai diaconi, ai sottodiaconi, ai coristi, insomma a quelli che sono al cielo quasi consacrati i mezzi (titolo ecclesiastico) per farsi sacerdoti. Ma, signori colleghi d'ambe le parti della Camera, io, per nulla nemico dei buoni preti, imparai qui in questa Aula da voi che i preti non deggiono essere di troppo. In secondo luogo temerei di aumentare, ed aumentare di molto il numero già immenso degli esattori dell'obolo di San Pietro. Questa gente che voi alimenterete, stenderà una mano al magro erario italiano e coll'altra impinguerà la cassa del papa-re. Si dirà in contrario: cosa volete mai che diano codesti pensionati al papa, al potere temporale, all'obolo di San Pietro se non hanno essi di che vivere? La pensione è sì magra! Ritenete pure, miei onorevoli colleghi, che nè io, nè voi, nè il Governo non sapremo mai se e quando i monaci avranno dai comuni, o dalle provincie, per redditi propri, o per offerte di amici, altri assegnamenti.

Noi non sapremo mai nulla; e quindi, a mio credere, buona parte di quel danaro, che i pensionati in un modo o nell'altro percepiranno, sarà versata là appunto dove nessuno di noi vorrebbe che andasse. Per parte mia non voglio assolutamente concorrere a mantenere quell'imperio temporale, imperio ibrido misto d'idolatria e di Cesarismo. Sicuramente qui la mia voce ha poca o nessuna influenza, ed è per questo ch'io non parlo mai; inoltre sono anche persuaso profondamente che nel sistema parlamentare, se si vuole che funzioni lealmente, pochi deggiono essere gli oratori, e questo onore, per regola generale, competer deve agli uomini illustri ai capi-partito soltanto, pure qualche rara volta, come la presente, è impossibile tacere, ed allora bisogna bene spiegare come meglio si può anche *ex abrupto* le proprie convinzioni.

Altra ragione per negare il voto all'articolo 3, quello cioè in discussione, è la seguente. S'invocano i canoni della Chiesa: ma perchè? Io sono cristiano; ma i canoni della Chiesa come leggi dello Stato io non li ho mai riconosciuti, nè li riconoscerò mai. Se avessi avuto altre convinzioni io non avrei mai più votato nè le leggi sul matrimonio civile, nè l'abolizione delle corporazioni religiose, nè, assai tempo prima, l'abolizione del fôro ecclesiastico, nè infine tutta quella sequela di leggi che i più sostengono essere di competenza della potestà civile, mentre altri la pensano diversamente. (Bene! *a sinistra*) Quindi io, anche per questa ragione, cioè perchè nell'articolo 3 s'invocano i canoni quasi considerandoli come leggi dello Stato in materia tutt'affatto civile, in materia massime di capacità personale, laddove le leggi civili accompagnano il cittadino

ovunque, io non posso approvare questo articolo, come non posso approvare nessuna parte di questo progetto.

Conchiudo queste poche parole pronunziate alla rinfusa col chiedere venia ai miei onorevoli colleghi, e col protestare ancora che le considerazioni messe innanzi dai fautori dell'attuale progetto di legge non mi convincono e non valgono a neutralizzare le ragioni in contrario senso che io accennai e che mi spingono ad insistere nel mio voto negativo.

CADOLINI. Mi pare che quest'articolo non determina in modo abbastanza chiaro i diritti di coloro a cui potrà essere applicata questa legge.

Innanzitutto, io vorrei avere dalla Commissione qualche schiarimento; perchè qui l'articolo dice: « A tutti quei religiosi e religiose che, o per aver fatto la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio, ebbero negata la pensione, ecc. »

Ora bisogna considerare che molti monaci i quali non vivevano nello Stato, i quali non vissero nello Stato per moltissimi anni prima della promulgazione della legge del 1866, si credono in diritto d'aver la pensione quand'anche non si trovino nel caso cui si riferisce quest'articolo. So che molti l'hanno fatto valere, sebbene, come dissi, abbiano, prima della promulgazione della legge, vissuto fuori del regno.

SEBASTIANI. Vi è l'articolo 7.

CADOLINI. Accenno ad un fatto di cui ho conosciuto degli esempi. Vi sono dei monaci, i quali, appena fu promulgata la legge del 1866, accorsero nello Stato nostro da Roma e da Parigi. Qua giunti, riuscirono ad avere la pensione, ed ottennero anche il permesso di ritornare a Roma, di ritornare a Parigi, dove, mentre vivono d'altri larghi proventi che si procurano come loro pare e piace, godono della pensioncina che il Parlamento italiano ha avuto la compiacenza di offrire loro.

Non vorrei che gli stessi inconvenienti, che si sono verificati finora, possano nascere per coloro i quali vorranno far valere i loro diritti allorchè sarà pubblicata la presente legge.

L'onorevole relatore accennava all'articolo 7, il quale, secondo lui, è sufficiente a mettere un argine agli accennati pericoli.

Leggerò quest'articolo. Quest'articolo dice che non godranno dei benefizi della presente legge coloro che, essendo affigliati a conventi di Roma o d'altri paesi estranei al regno d'Italia, sieno stati trasferiti a conventi del regno, posteriormente al 18 gennaio 1864. Sta bene; ma ciò si riferisce soltanto alle condizioni in cui alcuni frati si possono trovare per essere affigliati piuttosto ai conventi che esistono in Italia che a quelli che esistono fuori del regno; ma io parlo di coloro che possono per caso essere affigliati a conventi che esistono in Italia, ma che vivono fuori del regno,

e che, venendo ora in Italia, e chiedendo la pensione in nome di questa legge, avranno diritto di averla, sebbene essi se ne stiano sempre fuori del regno, dove hanno per caso dei mezzi per vivere che l'amministrazione del fondo del culto non può considerare come rendite le quali, mediante l'applicazione della legge del 1866, facciano cessare il diritto alla pensione, perchè, se queste rendite i monaci le hanno fuori dello Stato, l'amministrazione del fondo del culto non può sapere e tanto meno provare che siano da essi godute.

Io perciò dico (e questo lo dico sull'articolo 3, sebbene, invero, potrà trovare la sua applicazione all'articolo 7) che si deve aggiungere la condizione che i monaci dovranno avere avuto dimora, per un tempo determinato, e prima della promulgazione della legge del 1866, in conventi che esistano in Italia.

Poichè ho la parola, voglio aggiungere su questo argomento una preghiera, che ho già rivolta parecchie volte all'onorevole relatore il quale, se non erro, non mi ha ancora risposto.

La mia preghiera riguarda la questione cardinale di questa legge e sta nel chiedere a quanto ascenderà la spesa che dovrà sostenere il fondo del culto in conseguenza dell'adozione di questo progetto di legge. Sono tre giorni che questa domanda si fa, e il silenzio che finora si è osservato su ciò mi dà motivo di sospettare che l'onorevole relatore non possieda i dati necessari, perchè altrimenti avrebbe di certo avuta la compiacenza di esporci le cifre richieste. Io non mi soddisferei di una cifra complessiva; io lo pregherei di darci dei dati un poco particolareggiati, perchè altrimenti noi non potremo, naturalmente, abbastanza aver fede nella precisione e attendibilità dei suoi calcoli e quindi apprezzare e valutarne la portata di questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

PUCCIONI. Io sono molto lieto che gli onorevoli Morini e Cadolini mi abbiano preceduto nell'accennare ai gravi inconvenienti che produrrà nell'applicazione l'articolo quale è proposto dalla Commissione. Ma io mi permetto di annunciare alla Camera che sono assai più radicale di quello ch'essi non siano.

Per me, voto per la soppressione dell'articolo, come voterò contro la proposta di legge che ora è sottoposta al nostro esame, perchè io la credo un funestissimo precedente che noi introduciamo.

CADOLINI. Benissimo!

PUCCIONI. Noi disfacciamo oggi la legge che abbiamo promulgata nel 1866, sotto colore d'interpretazione. (*Bravo!*)

VALERIO. È verissimo.

PUCCIONI. Noi a codesta legge prestiamo concetti assai più larghi di quelli che nella mente nostra non fossero.

Quindi, siccome io ritengo che tutte le quistioni che si vogliono risolvere con questa proposta di legge si

sarebbero più utilmente deferite alla cognizione dei tribunali ordinari (*Bene! Bravo!*), e siccome io ritengo che i tribunali ordinari avrebbero della legge stessa fatta un'applicazione più esatta e più giusta, me lo permetta la Commissione, e me lo permetta anche l'onorevole ministro, di quella che Commissione e ministro proponano farne, così io dichiaro fin da questo momento che, parlando su questa legge, e proponendomi di modificarla, non intendo togliere a me il diritto di respingerla, di votare contro la medesima.

PRESIDENTE. Perdoni, stia nell'argomento dell'articolo 3 e non rientri nella discussione generale.

PUCCIONI. Io ho dovuto fare una dichiarazione la quale credo abbia una grandissima importanza sulle disposizioni che si contengono nell'articolo 3.

La Camera sa che io non sono solito abusare della sua pazienza, e oggi le prometto di essere più breve del solito.

Molte voci. Parli! parli!

PUCCIONI. L'articolo 3 della legge stabilisce, a senso mio, un principio funestissimo, ed è quello dell'abdicazione dello Stato di fronte alle leggi di già promulgate su tale materia. Che cosa dice quest'articolo? Dice che si concederà una pensione straordinaria (la chiamo straordinaria perchè non è ragguagliata a quella che è determinata dall'articolo 7 della legge del 1866) a quei monaci i quali avessero fatta la loro professione nell'età prescritta dai sacri canoni, ma fuori dell'età stabilita dalla legge civile.

Ora, qual è la condizione di questi monaci? È quella di persone le quali scientemente e volentersamente hanno violata la legge civile. Hanno questi monaci diritto alcuno ad ottenere da noi i favori che la Commissione loro propone? Io non lo credo, perchè questi monaci devono sapere che la legge civile stabiliva una certa età dentro la quale poteva farsi professione religiosa, ed al disotto della quale essa non era riconosciuta come valida; essi hanno approfittato delle differenze che correivano tra le leggi civili e le leggi canoniche, e così hanno violato scientemente le disposizioni della legge dello Stato.

Ora, con qual ragione si viene a dire a noi, che siamo i rappresentanti del potere legislativo dello Stato, che questi monaci meritano un riguardo, una benevola compassione? Come può chiedersi che recediate dalle massime che avete sancito nella legge del 1866, a voi i quali avete emanata quella legge, a voi che avete dichiarato che la professione per dar titolo a pensione deve essere una professione regolare, secondo le leggi dello Stato? Con qual ragione, io dico, si viene a chiedere a pro di questi monaci un assegno annuo non corrispondente a quello che è stabilito per coloro che hanno professato regolarmente, ma che pur si risolve in un aggravio notevole alle finanze dello Stato, e, se non alle finanze dello Stato, al bilancio del fondo pel culto?

Ma, ci si dirà, questi monaci alla fine dei conti hanno professato, essi erano nel possesso del loro stato, e la legge civile sopprimendoli doveva usare ad essi riguardo.

Io non comprendo questo modo di ragione, e riduco la questione a questi termini: o essi hanno diritto, e vadano dinanzi ai tribunali e facciano valere le loro ragioni; od essi non hanno diritto, ed in questo caso noi non abbiamo nessun dovere verso chi ha violato scientemente la legge dello Stato, abbandonando probabilmente (e questo succedeva nella maggioranza dei casi), abbandonando il territorio dello Stato per recarsi nel territorio pontificio, dove impera la legge canonica. (*Bravo!*)

A questa gente noi non dobbiamo, non possiamo avere riguardo alcuno; a meno che lo Stato abbia in qualsiasi occasione concessa una sanatoria a queste professioni.

Se questa sanatoria fosse concessa, allora prenderebbe impero la regola generale, e si dovrebbero in virtù delle regole generali accordare per diritto la pensione che oggi quasi per un favore loro si concede. Ma se lo Stato questa sanatoria non ha in passato concessa, non vi è ragione alcuna per concederla oggi come fareste con questo articolo, perchè oggi essa verrebbe accordata quando la legge civile ha già sopresse queste corporazioni religiose.

Non ho che un'altra considerazione a fare: io raccomando alla Camera la proposta che scendo a sottoporle, che è, come ho già accennato, la più radicale di tutte, ed è questa: l'ordine del giorno puro e semplice sull'articolo 3 e sopra tutti gli emendamenti che al medesimo furono presentati.

MACCHI. Chi mi conosce non durerà certo fatica a persuadersi che io ho dovuto fare qualche violenza a me stesso a non prendere parte nella discussione generale di questa legge. Tacqui per più alte considerazioni, per un interesse generale, onde non rallentare la necessaria celerità delle nostre discussioni: e il feci tanto più di buon grado, poichè vedevo i medesimi principii da me propugnati, valorosamente difesi dai miei onorevoli amici.

Ma se è debito di uomo savio andare cauto e perplesso in tutti i casi dubbi, in me la perplessità diveniva doverosa udendo invocare da tutte le parti i sentimenti di umanità e di giustizia.

Dalla discussione che si è fatta in questi giorni, dovette esservi persuasi che questione di giustizia non c'è punto in questa legge; e mi piacque averlo udito affermare anche dai banchi opposti, dall'egregio mio amico Puccioni. Tutto al più si può parlare di umanità e di pietà. E a questo riguardo io direi in una parola che, se la questione è solo di pietà e di umanità, non è a noi che i monaci devono rivolgersi: a noi che essi trattano come usurpatori e nemici, e che, come tali, ci hanno scomunicati. Questo a me pare sia

più che mai il caso di ripetere la nota sentenza del *similia similibus*.

Vadano i monaci a chiedere l'elemosina ai loro amici; e se i poveri emigrati, e se le vittime della libertà non vanno ad invocare soccorsi a Roma, egli è certo che i fautori di Roma possono implorare, ma non pretendere da noi pietà e misericordia! (*Segni di adesione a sinistra*) Ad ogni modo io prescindo da queste considerazioni e vengo all'emendamento che mi sono fatto dovere di proporre.

Esso consiste in ciò che, ove mai alla Camera piacesse, malgrado tutte queste considerazioni ed altre che ometto d'ordine politico e finanziario, di approvare nel suo principio la legge in discorso, metta almeno per condizione che questi sussidi vitalizi o alimentari, chiestici a nome dell'umanità, si diano soltanto a coloro che svestono l'abito monastico.

Senza di ciò, o signori, la cosa diventa una vera mistificazione.

Questo è proprio e letteralmente il caso di dire che è l'abito che fa il monaco: imperocchè dell'abito abusano i frati per ingannare la misera plebe, per influire sulle ignare moltitudini, per suscitare le più tristi passioni contro di noi.

A questo proposito, mi spiace di non vedere al suo posto il generale Cadorna, il quale spero si sarebbe alzato in sussidio della mia tesi. Egli ha visto in Sicilia quanto sia pericoloso di lasciare a questi monaci il loro abito, di modo che ha dovuto ordinare che lo deponessero. D'altronde tutte le volte che si trattò di abolire i frati, dappertutto, o quasi, si è messo per condizione lo svestimento dell'abito. Così si è fatto anche da noi al tempo del primo regno d'Italia.

Sono o non sono monaci costoro? E noi li abbiamo o non li abbiamo soppressi?

L'altro giorno l'onorevole guardasigilli, ed altri oratori che consentono con lui, invocavano in vantaggio dei frati la pretesa loro buona fede. Ma se sono di buona fede, se si ritengono soppressi, perchè vogliono continuare a vestire la tonaca claustrale?

Intesi più volte a susurrarmi alle orecchie, anche entrando stamane in quest'Aula, che io col mio emendamento vengo a violare il principio della libertà. Quale libertà? Quella che ognuno può andar vestito come vuole? Pazienza, su questo terreno si potrebbe discorrere; ma non mi pare che in alcun Governo civile, in alcun Governo che si rispetti, si lasci facoltà a chi il voglia di indossare una veste, la quale sia assisa d'una milizia che non solo è straniera, ma che ha per suo capo un principe inesorabilmente nemico.

Il relatore della Commissione ebbe il buon garbo d'invocare contro di noi il sistema del barone Ricasoli e quello di Gladstone, vantandosene seguace e fautore.

Non ispetta a me di rivendicare, per ciò che riguarda la questione civile-religiosa, la politica del ba-

rone Ricasoli, a me cui toccò due volte di combatterla: la prima come segretario della Commissione per la famosa convenzione Langrand-Dumonceau; la seconda in occasione che questa grande questione fu di nuovo portata in campo coll'interpellanza del mio amico Ferrari.

Dunque, in quanto al sistema del barone Ricasoli, se ne faccia pur bello il relatore della Commissione, e buon pro gli faccia; io non glielo contrasterò davvero. Ma ciò che m'importa, è il far sapere alla Camera che fra il sistema clericale del barone Ricasoli, ed il riformatore di Gladstone c'è un vero abisso. Imperocchè voi altri, o signori, sapete meglio di me che in questo momento quell'illustre uomo di Stato, il signor Gladstone, fa precisamente ciò che noi vorremmo, non ciò che si propone da coloro che siedono sul banco della Commissione.

MANNETTI. Domando la parola.

MACCHI. Egli si trova dinanzi ad una Chiesa potente, ad una Chiesa della maggioranza, ad una Chiesa dello Stato, ad una Chiesa privilegiata, ed è per togliere questo privilegio che combatte il Gladstone. Dunque noi siamo i suoi compagni; sì, siamo noi che abbiamo il diritto di rivendicare come più conforme alla nostra politica di Gladstone, non coloro che propugnano questo progetto di legge. (*Bravo!*)

(*Il deputato Mannetti, della Commissione, pronuncia qualche parola che non è intesa.*)

Chiedo venia all'onorevole Mannetti; io non ho pensato a lui, e non vorrei che si prendesse queste mie parole per un fatto personale, perchè so quanto nobili e liberali sieno le sue idee. (*Movimenti e risa a sinistra*)

Ma infine, se voi lasciate che questi monaci continuino a vestire la loro tonaca, malgrado la pensione che vi disponete a largir loro...

ABIGNENTI. Domando la parola.

MACCHI... io vi assicuro che verrete a sancire nel paese un ben strano giudizio sul conto nostro e delle leggi che facciamo, mentre ogni giorno e da ogni parte a noi tocca di udirci domandare se questa legge per l'abolizione delle corporazioni religiose si è fatta o no, e se, essendo fatta, noi sappiamo e possiamo o no farla osservare.

È giornaliero lo scandalo a cui ci tocca di assistere, incontrandoci con frati e con monache di ogni regola; giornaliero lo scandalo che ci tocca patire, vedendo venire sull'uscio delle nostre case monache e frati a mendicare.

Signori, non vorrei che, respingendo il mio emendamento, aveste il danno e le beffe; imperocchè, mentre i monaci fanno di tutto per provocare l'odio contro di noi, perchè li abbiamo fatti vittime votando la legge per la loro soppressione, adesso provocherebbero contro di noi anche lo scherno, mostrando che siamo impotenti a far eseguire la legge.

Se avete aboliti i monaci, togliete loro la facoltà di vestirne le invise e pericolose insegne. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI G. A proposito di questa legge, io ho mancato di preveggenza; non mi sono fatto iscrivere per parlare nella discussione generale, e me ne duole amaramente, perchè oggi riconosco che non posso rientrarci. Ma, in verità, io non mi sarei mai figurato che una legge così innocente... (*Mormorio a sinistra*)

Questi mormorii non fanno altro che confermarmi nella mia opinione, e ripeto la parola, perchè l'ho pronunziata con piena convinzione; non mi sarei mai immaginato che una legge così innocente, dettata da un sentimento di umanità e di osservanza alla giustizia, una legge alla quale erano al tutto estranee le passioni e le divergenze politiche, poichè essa veniva accolta e propugnata collo stesso calore e collo stesso zelo e dai banchi di sinistra e da quelli di destra, non mi sarei giammai figurato che una legge simile avesse potuto dare occasione a tante amare censure, a tante acri critiche, e perfino a mutare in guerriero ardente il mio pacifico amico, il deputato Puccioni. (*Viva ilarità*)

Ascoltando simili parole dai banchi di destra, non posso dissimulare che ho sperimentata una penosissima impressione. Ma mi sono ricordato le belle parole di un illustre defunto, di Massimo D'Azeglio, e mi sono ripetuto a me stesso ciò che egli allora diceva. Egli diceva: oggi per essere cavaliere bisogna gridare contro i preti; ebbene, io non voglio gridare. (*Risa e mormorio a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego a fare silenzio.

MASSARI G. Queste poche parole basteranno a dimostrare alla Camera come io sia leale nel proposito di rientrare nella discussione generale, ma esse hanno servito a scarico della mia coscienza, ed a dimostrare quale sarà per essere il mio suffragio, vale a dire favorevole al presente progetto di legge.

Io però aveva chiesto la parola allorchè l'onorevole presidente l'ha accordata all'onorevole deputato Macchi, poichè, avendo gettato l'occhio sull'elenco degli emendamenti fatti a questo disegno di legge, io era stato colpito, e dolorosamente colpito (l'ho detto anche in privato stamane all'onorevole Macchi) dal suo emendamento, il quale veramente mi pare che sia la negazione flagrante dei principii più elementari di libertà e di uguaglianza. (*Risa e commenti a sinistra*)

Voci. No! no!

MASSARI G. Mi fa senso udire dei no, no; si vuol proibire a cittadini dello Stato di vestire come ad essi piace.

L'onorevole Macchi ha ragionato, secondo me, movendo da un'ipotesi al tutto insussistente. Egli ha detto: sono aboliti i frati. Ma, mio Dio, le leggi che il Parla-

mento ha fatto hanno abolito le corporazioni religiose, hanno abolito la personalità giuridica delle corporazioni, hanno abolito quell'ente morale, che si chiamava associazione fratesca, convento, monastero, come più vi piace, ma non vedo che la legge abbia avuto in mente di sopprimere il frate. Questo del resto non l'avrebbe potuto fare, prima di tutto perchè il frate è un individuo, e un individuo non si sopprime con un articolo di legge. È una cosa questa talmente chiara, che, a dir vero, mi trovo quasi umiliato a dover contraddire un emendamento di questo genere.

L'onorevole Macchi ricorderà che nella Legislatura del 1861, nella prima Legislatura italiana, un emendamento dello stesso genere fu presentato da un nostro egregio ex-collega, verso il quale tutti abbiamo molta simpatia, il quale emendamento passò ad una debolissima maggioranza. E sapete perchè passò? Perchè parecchi dei deputati che avversavano il progetto di legge, per mandarlo a monte diedero il loro suffragio favorevole a quell'emendamento.

CRISPI. Fra i quali vi era l'onorevole Massari.

MASSARI G. Il colpo fu bene assestato, imperocchè quel giorno stesso il Ministero che aveva presentato quel progetto di legge, vedendolo così viziato e adulterato da un emendamento di quel genere, il ministro che aveva presentato quel progetto di legge lo dovette ritirare.

Io non vengo adesso certamente ad attribuire all'onorevole Macchi l'intenzione, l'idea di volere adoprare questo stratagemma; certamente egli comprenderà che io non faccio ipotesi offensiva a lui, dal che sono alienissimo.

È naturale che vedendo una simile proposta fatta da uno che si dichiara avversario della legge, è necessario ch'io mi metta in guardia; poichè, se per disgrazia l'emendamento proposto dall'onorevole Macchi venisse ad essere adottato, ciò equivarrebbe proprio al rigetto della legge. Io non credo che l'onorevole guardasigilli avrebbe il coraggio di presentare un progetto in cui ci fosse un articolo simile all'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole deputato Macchi ha detto che i difensori della legge avevano insistito molto sulle ragioni di pietà e di umanità. Sia pure; ma come mai egli pretende, ora che la Camera ha già mostrato di aderire alle opinioni svolte dagli oratori che hanno sostenuto il progetto di legge col voto dei due primi articoli, come vuole che la Camera venga quasi a fare un mercato, e venga a dire a questi frati: se voi non vi vestite come voglio, io non eserciterò più a vostro vantaggio la carità che già vi ho accordata col primo articolo.

Ma, mio Dio, io prego l'onorevole Macchi a riflettere egli stesso al... ho paura di adoprare parole troppo risentite; sono un po' imbarazzato, perchè non voglio pronunciar parole che possano parere troppo vive.

Voci a sinistra. No! no! Parli pure!

MASSARI G... ma mi pare, francamente, che questa sia una cosa assurda e sconveniente; e non dico altro.

Termino col protestare contro ciò che l'onorevole deputato Macchi ha voluto dire, in risposta al mio amico Sebastiani, sulle dottrine dell'onorevole signor Gladstone.

Mi permetterà l'onorevole deputato Macchi che su questo argomento io parli con una certa sicurezza di coscienza e con piena cognizione di causa. Io posso assicurare l'onorevole deputato Macchi che l'illustre inglese ch'egli ha citato, partecipa pienamente alle dottrine della libertà della Chiesa, che fu svolta in questo recinto con tanta eloquenza e con così disgraziato successo dal barone Ricasoli, dal deputato Borgatti e dal deputato Cordova.

Se ora all'onorevole Macchi torna comodo di appropriarsi ed invocare le dottrine del signor Gladstone, permetta pure che coloro i quali, come me, le hanno propugnate, e propugnate infelicemente, vengano ora a reclamare in modo assoluto il proprio diritto.

Ed a questo proposito permettetemi che io dia termine alle mie parole con una dichiarazione.

Mi fa senso, e senso molto penoso il vedere, che mentre nella grande Assemblea parlamentare inglese una maggioranza protestante di oltre cinquanta voti, contro l'avviso del Ministero ha il coraggio, in omaggio al principio della libertà della Chiesa, ha il coraggio di proclamare la distruzione della Chiesa anglicana in Irlanda, nella Camera italiana si discute e mercanteggi qualche soldo a dei poveri frati. (*Bene! a destra — Rumori ed esclamazioni a sinistra*)

Una voce. Un milione e mezzo di lire!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sebastiani.

SEBASTIANI. Io debbo informare la Camera che, mentre ieri mattina la Commissione si adunò per formare una nuova redazione del progetto di legge, ci fu una divergenza a parità sopra alcune parole del primo progetto di legge che si proponevano da un membro della Commissione di togliere, e son desse le seguenti: « per averle fatte nelle provincie romane ancora soggette alla dominazione pontificia. » Epperò, essendovi stata parità, non si potè decidere nel caso, e si rimase allo stesso testo dell'antico progetto di legge che era stato ammesso antecedentemente dalla Commissione.

CRISPI. È stato rigettato l'articolo.

SEBASTIANI. L'articolo non fu rigettato, ma fu rigettato l'emendamento.

L'onorevole Morini ha dubitato che quest'articolo potesse estendere il beneficio, per giustizia dovuto ai religiosi, ad un numero eccessivo, giacchè egli ha detto che tutti quelli che potevano presentarsi con una fede o con una dichiarazione rilasciata da autorità religiosa potessero avere parte alle disposizioni della presente legge. Io lo prego di riflettere che, allorchè la Commissione redigeva l'articolo terzo, tenne mente al

numero a cui potevano ascendere i religiosi, giacchè l'amministrazione del culto aveva già loro negata la pensione; perciò è un numero già quasi determinato, nè può essere accresciuto da persone che si presentassero con documenti i quali non provassero, con quella certezza che si richiede, innanzi all'amministrazione del culto, di aver fatto parte di una famiglia religiosa; le quali famiglie sono state con precisione accertate nel numero, specialmente in occasione della presa di possesso dei conventi.

L'onorevole Cadolini poi mi domandava a quanto poteva ascendere la spesa che porterà questo progetto di legge. Quantunque amassi di esser più che laconico, pure creda, l'onorevole Cadolini, che non è per ciò che io non ho risposto alla sua domanda, alla quale adempirò, senza adottare il linguaggio telegrafico, aereo, cui alluse poc'anzi l'onorevole Farini, e che io non so proprio come siasi fatto entrare nella discussione. Allorchè avvenne l'interpellanza Damiani, nella tornata del 16 maggio 1867, il ministro Tecchio indicò il numero dei religiosi che erano rimasti privi di pensione, ed erano 4925. L'amministrazione del fondo pel culto, nella relazione che fece alla Commissione di vigilanza, disse: « Oltre all'anzidetto numero di 19,165 pensioni definitivamente assegnate e di 1148 sussidi concessi ad inservienti, si accertò non aver diritto nè a sussidio, nè a pensioni numero 4925, e rimane tuttavia sospesa la relativa liquidazione della pensione, o per irregolarità dei documenti prodotti, o per la omessa produzione dei medesimi, quali sono prescritti dall'articolo 15 del regolamento 21 luglio 1866 per religiosi e religiose in numero di 808; totale numero 5733.

Ora, considerando che gl'inservienti hanno diritto ad un misero assegno, non essendo nè padri, nè laici professi, per quello che può giudicarsi, la spesa ascenderà circa ad un milione e mezzo. Io non potrei dire una somma precisa, perchè per dire ciò dovrebbe farsi una statistica dall'amministrazione del culto, per potere riconoscere partitamente quali sieno i religiosi sacerdoti e quali i laici. E dovrebbe sapersi, per esempio, nelle case dei *Fate-Bene-Fratelli* quanti sieno gl'inservienti, e quanti i laici ed i padri, da cui essi si distinguono.

L'onorevole Puccioni, rientrando nella discussione generale, ha attaccato il principio di questa legge. Io certamente non mi farò a combattere i suoi argomenti; soltanto, essendo egli nato in Toscana, io gli citerò l'autorevole giudizio dato dal Consiglio di Stato della Toscana.

Il Consiglio di Stato diceva:

« Che non ci è traccia di alcun atto governativo, con cui, dopo la pubblicazione fattasi nel Lucchese delle leggi giurisdizionali toscane, siasi inculcata la loro osservanza, e punto non appare che verun provvedimento siasi preso per quelle riguardanti la profes-

sione religiosa *a fronte di una trasgressione continua* che non poteva essere ignorata, onde si può argomentare di *certa acquiescenza* dell'autorità governativa alla inosservanza di esse leggi. Sta considerato per ultimo che è da mettere seria attenzione così al caso di oltre a 140 individui che senza il godimento della pensione rimarrebbero privi d'ogni mezzo di sussistenza, come alle gravi perturbazioni che ne potrebbero avvenire nello stato e negli interessi delle famiglie.

« Che perciò una favorevole disposizione pei membri delle corporazioni religiose soppresse, di cui si tratta, risponderebbe altresì alle dichiarazioni fatte dal Governo nelle due Camere circa i benigni temperamenti con che la legge di soppressione sarebbe stata recata ad atto.

« Per questi motivi :

« È d'avviso che ai religiosi e religiose del Lucchese che fecero la professione senza l'assenso governativo la pensione possa essere concessa. »

Noti l'onorevole Puccioni che il presente articolo non fa che rispondere a capello al giudizio autorevole del nostro Consiglio di Stato.

PESCATORE. Domando la parola.

SEBASTIANI. L'onorevole Macchi mi ha fatto l'onore di un'allusione, perchè io ho detto di appartenere alla scuola liberale, rappresentata dall'onorevole Ricasoli e da altri in Italia, e dall'onorevole Gladstone in Inghilterra. Il mio amico Massari ha risposto bene, specificando come sieno identici i principii professati sulla separazione dello Stato dalla Chiesa e sulla libertà di essa dal Ricasoli e dal Gladstone, quindi non ho altro da aggiungere su questo.

L'onorevole Macchi propone un emendamento con cui si vorrebbe che i frati deponessero l'abito religioso.

Lo stesso onorevole Massari ha indicate, secondo me, assai bene le ragioni che consigliano di non accogliere cotesto emendamento, e che io sono dolente di non potere accettare, sebbene venga da persona che io stimo assai.

L'onorevole Macchi ha ricordato quali funesti effetti avesse prodotto in Sicilia l'abito religioso. Ma io lo prego di rifletterè che le leggi di pubblica sicurezza armano il Governo di mezzi sufficienti per impedire che l'abito religioso, come qualsiasi altro abito possa essere causa di turbamenti nel regno.

Ed infatti, dopo gli spiacevoli casi avvenuti in Sicilia, il Governo del Re non mancò di ordinare che si deponessero gli abiti monastici.

Quindi, se quest'abito divenisse causa di perturbamenti, certamente il Governo del Re non mancherebbe d'ordinare che fosse deposto. Eccettuato questo motivo, non ve ne può essere alcun altro che giustifichi la violenza che s'usasse verso cittadini coll'obbligarli a vestirsi a modo nostro, anzichè lasciarli vestiti a modo proprio, specialmente allorchè vi possano es-

sere dei religiosi i, quali si sentissero violentati nella loro coscienza deponendo un abito che essi credono di avere a portare per dovere di coscienza.

E poi, chi darebbe i mezzi per farsi altri abiti ai poveri frati? Io so che alcuni di essi han dovuto implorare la pietà dei generosi, allorchè, per farli seguitare a dimorare provvisoriamente come rettori di chiese in qualche convento, si è voluto da loro esigere che svestissero l'antico abito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignenti.

ABIGNENTI. La cedo all'onorevole Macchi, pigliando il suo turno.

MACCHI. Mi sbrigherò in poche parole.

Bisogna che l'amore che professa l'onorevole Massari, non solo per i frati, ma eziandio pel loro abito, sia ben forte, se è tale da indurlo a mancare ad ogni senso, non dirò d'amicizia, ma di convenienza; non dirò verso di me, ma verso il Parlamento. Imperocchè egli ebbe a chiamare assurda (e ciò detto fece un atto che accusava in lui un'immensa fatica a sopprimere altri epiteti ancor meno parlamentari) la mia proposta. La proposta mia, ch'egli ha voluto con termine non conveniente chiamare assurda, fu votata dalla maggioranza di un'altra Legislatura. Ed a questo riguardo non aggiungo parola.

Voci a sinistra. L'ha votata anch'egli.

MACCHI. La Camera consentirà ch'io non dia troppa competenza ad un giudizio personale che l'onorevole Massari s'arrogà sul conto delle dottrine di sir Gladstone. Io non vado a cercare ciò che l'illustre uomo possa aver detto a lui o ad altri; io lo giudico dai fatti che compie in oggi al cospetto del mondo. E dico che Gladstone combatte i privilegi della Chiesa dominante ed usurpatrice, come facciamo noi; mentre il Massari combatte in favore, non solo della Chiesa privilegiata, ma altresì de'suoi più esosi pregiudizi, e persino di quelle fratesche milizie che la civiltà dei tempi condanna, e che la legge ha abolite. (Benissimo! *a sinistra*)

Avrete notato che è a nome ed in omaggio della libertà che il Massari venne a sostenere queste sue così antiliberali dottrine. È vecchio il mal vezzo; è una strategia, che direi volgare se il rimprovero che feci a lui di poca convenienza parlamentare non mi esponesse a meritarmelo io stesso; ma certo è una strategia nota, che è di tutti i tempi, e di cui hanno dato gli scorsi giorni uno scandaloso esempio i prelati di Francia, i quali ebbero il coraggio dinanzi al Senato di farsi, in nome della libertà, ad invocare la libertà d'insegnamento per sè medesimi e per i loro errori, mentre nella medesima circostanza e colle medesime petizioni essi invocavano la censura, anzi la prescrizione contro i portati della scienza, contro tutto ciò in cui sta l'essenza della vita odierna. (Benissimo!)

Vede dunque il deputato Massari che non ha buona grazia a parlare di libertà in sostegno delle sue dot-

trine, e venircela a rinfacciare contro di noi che della libertà siamo caldi e, al pari di lui, antichi propugnatori.

È doloroso il vedere che questo suo concetto dottrinale della libertà ei lo spinga sino all'eccesso di difendere quanti sono più clamorosamente e irrimediabilmente nemici d'ogni libertà; e lo sono per principii, per dovere e per istituto.

C'è un'ultima cosa (perchè non voglio abusare della pazienza della Camera) su cui debbo rispondere al deputato Massari, ed è, potrei dire sull'insinuazione, ma non lo dico (*Ilarità*), con cui egli voleva far credere che io avessi proposto quest'emendamento per far respingere la legge. Il deputato Massari mi conosce abbastanza, e mi ha dato in privato ed in pubblico sufficienti testimonianze di affetto e di stima, delle quali io lo ringrazio, per poter concepire un simile sospetto contro di me; e mi spiace che altrettanto io non possa dire di lui; mi spiace, imperocchè egli ha ricordato un fatto suo, che cioè ha votato in favore dell'emendamento Luzi, mentre si professa ora sì apertamente nemico della legge per la soppressione delle corporazioni religiose. Lo dico, perchè è un fatto notorio e pubblico, ma se non fosse, ne sarei ben lieto per rispetto al suo carattere. E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Cortese, do lettura alla Camera di un articolo aggiuntivo stato proposto dall'onorevole Cancellieri, articolo il quale, in qualche modo, racchiude il concetto dell'onorevole Macchi, e lo estende. Esso è così concepito:

« Tutti i religiosi ai quali, per le diverse leggi di soppressione, è dovuta una pensione, non potranno conseguirla se non a condizione di svestire l'abito monastico. »

È dunque la proposta Macchi estesa a tutti i monaci.

Domando se l'onorevole Macchi vi si associa.

MACCHI. Per verità, coll'esperienza che mi ha data la lunga vita parlamentare, ho visto che tante volte, volendo troppo, si riesce a perdere anche il poco; e siccome a me preme che questo mio emendamento sia votato anche dalla maggioranza della Camera, poichè ho visto tanta brava gente là (*Ilarità*) disposta a votare nel senso mio, così non vorrei compromettere la mia proposta.

Io di solito, meno nei momenti proprio di aperta rivoluzione, non amo che le leggi abbiano effetto retroattivo. Se la legge che abbiamo votata nel 1866 implica l'obbligo ai frati di svestire l'abito monastico, stia quell'obbligo; ma se non lo implica, non vorrei imporglielo adesso. Solamente, per ora, vorrei imporlo a quelli che, per indulgenza nostra, non per diritto giuridico che essi abbiano, vengono ad ottenere da noi una pensione.

PRESIDENTE. Dunque ella mantiene la sua proposta nella sua purezza.

MACCHI. Sì, la mantengo.

ABIGNENTI. Signor presidente, io aveva domandata la parola.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato.

Voci. No! no!

ABIGNENTI. Su questo argomento non ho ancora parlato.

PRESIDENTE. Del resto ella è iscritto, ed a suo tempo parlerà, cioè dopo l'onorevole Mannetti.

Ora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Cortese.

CORTESE. Io ho domandato la parola quando parlava l'onorevole Puccioni, e mi proponeva di rispondere brevemente alle osservazioni che egli ha fatte contro l'articolo in discussione.

L'onorevole Puccioni ci diceva: se è questione di giustizia, come dite, la giustizia la fanno i tribunali; andate dinanzi ai medesimi, e l'avrete; in questo non ci entra il Parlamento. Ma l'onorevole Puccioni deve riflettere che vi è la giustizia la quale deriva dalle leggi, e questa è demandata ai tribunali, e vi è la giustizia delle leggi, la quale emana da noi, poichè, quando ci accorgessimo che, per avventura, una legge ha potuto essere ingiusta, noi avremmo il debito di porvi riparo.

I tribunali, precisamente sotto i Governi liberi, devono eseguire la legge, qualunque essa sia; essi hanno il debito, non di torturarla in omaggio della giustizia naturale, ma di eseguirla letteralmente, quando il suo significato, ancorchè contrario ai sommi principii del diritto, non è dubbio, poichè a riparare all'ingiustizia della legge non essi sono chiamati, ma il potere legislativo.

Noi versiamo adesso appunto nell'esame della giustizia della legge; e mi permetta la Camera che io brevemente le dimostri come la legge, non volendolo nè sospettandolo noi, fu ingiusta.

Molti frati, la maggior parte delle provincie meridionali, fecero professione, è vero, contro ciò che era prescritto dalle leggi dello Stato, ma la fecero tollerante, e, direi quasi, connivente lo Stato.

Per esempio, in quelle provincie chi vestiva l'abito monastico all'età di 18 anni, se non fosse stato ritenuto legittimamente frate dal Governo, avrebbe dovuto andare a servire nelle milizie, perchè colle leggi colà vigenti si addiveniva soldato a 18 anni; ebbene, lo Stato in tutte le occasioni in cui quei frati erano chiamati alla leva, li esentava; e quando venivano le bolle che avevano bisogno del *placet* e dell'*exequatur*, colle quali alcuno di quei frati era promosso a guardiano o padre provinciale, lo Stato anzichè dire: voi siete violatori della legge, voi siete quasi dei malfattori, io non riconosco la facoltà di conferirvi questo grado, ebbene,

lo Stato invece dava il suo consenso e permetteva che questi frati, i quali, stando al rigore del diritto civile, non sarebbero stati legittimamente frati, occupassero quei gradi nell'ordine monastico.

Ora, per lo meno costoro aveano un legittimo possesso di stato, riconosciuto dall'autorità governativa, riconosciuto per molti anni, il quale possesso di stato li collocava di fatto nelle medesime condizioni in cui erano i frati che aveano professato a 21 anni.

Cotesti frati, per avventura, non albergavano sotto lo stesso tetto degli altri divenuti professi a ventun anni? Non aveano lo stesso pane, gli stessi diritti alle rendite di quei beni che noi loro abbiamo tolti? Se noi non avessimo soppresso i loro conventi, sarebbero essi forse oggi respinti dal refettorio dai loro fratelli, sarebbero cacciati dalle loro celle?

Dunque, quando una legge è venuta a colpire uno stato di diritto od uno stato di fatto che somigliava in tutto e per tutto allo stato di diritto, quando questa legge si proponeva, secondo l'intendimento del legislatore, di abbattere una vieta istituzione, ma di provvedere alle conseguenze che avrebbero potuto essere tristi per gli individui che dalla legge stessa erano colpiti, voi non potete fare una severa e crudele distinzione fra individuo ed individuo, quando tutti vivevano all'ombra di quella istituzione.

Noi, o signori, abbiamo voluto con le leggi di soppressione purgare la società da quella lebbra che si chiamava monachismo, ma non abbiamo voluto gettare sul lastrico un'infinità di cittadini che avessero poi con lo spettacolo delle loro miserie accusato in ogni angolo d'Italia l'atrocità, direi quasi, delle nostre leggi; noi, che abbiamo sempre detto di voler combattere l'aristocrazia della Chiesa e di essere teneri della democrazia, noi oggi vorremo gettare in preda alla fame il proletariato della Chiesa.

Quindi io credo che noi non possiamo, nè dobbiamo dire a costoro: andate innanzi ai tribunali; perchè i tribunali dovrebbero rispondere: voi dalla legge scritta non avete alcun diritto; ma dobbiamo dire a questi frati: poichè voi siete venuti dinanzi al Parlamento, poichè a quelli che hanno la podestà di fare le leggi voi domandate non la giustizia che deriva dalla legge, ma l'applicazione della giustizia eterna, di quella giustizia immutabile che sta al disopra della legge e che santifica la legge medesima, noi provvederemo.

Quindi io vi domando che facciate una legge che emendi gli errori e le dimenticanze della legge precedente, e questa correzione che ora vi domando era nel cuore di noi che proponemmo la legge, di noi che la discutemmo col proposito di non fare due trattamenti diversi: oggi, nell'applicazione, ci siamo accorti che questi due trattamenti diversi ci potrebbero essere; oggi abbiamo pensato a riparare a quella dimenticanza, a quell'errore; ed io invoco da voi, dalla giustizia del Parlamento che esso approvi questo progetto

di legge, il quale, se può stabilire un onere temporaneo sul fondo del culto, quest'onere temporaneo certo ci avrà liberati dalla taccia che meritavamo d'essere stati ingiusti ed inumani.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura...

CHIAVES. Chiedo la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

CHIAVES. Io credo che questa discussione non possa essere chiusa, senzachè il ministro guardasigilli ci abbia spiegato come creda possibile di accettare un progetto di legge contenente un articolo che a molti è sembrato, e sembra con ragione, fare un po' troppo buon mercato dell'autorità della legge civile; egli certo avrà delle buone ragioni per tranquillarci su questo riguardo; ma se le cose stessero nei termini in cui le ha poste l'attuale discussione, io certo non potrei che votare contro quest'articolo, tanto più quando le stesse parole in sua difesa dell'onorevole Cortese non mi sembrano per nulla avere distrutto quanto risultò nella discussione dalle eloquenti parole dell'onorevole Puccioni; quindi sarebbe opportuno che la discussione fosse protratta, quanto basti a dar tempo all'onorevole guardasigilli di spiegarsi sopra un argomento cotanto grave e solenne quanto si è quello dell'autorità e del rispetto della legge civile.

Voci. La chiusura! Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

MANNETTI. Io ho domandato la parola non per entrare nella questione generale, ma per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola esclusivamente per il fatto personale.

MANNETTI. L'onorevole relatore della Commissione, nel difendere il progetto di legge che è in discussione dinanzi alla Camera, ha creduto dovere enunciare talune sue opinioni affatto personali.

Io son sicuro che egli non avrà alcuna difficoltà di dichiararlo alla Camera.

SEBASTIANI. Perfettissimamente.

MANNETTI. L'onorevole Macchi ha detto che egli conosce le mie opinioni, ed io spero che i voti da me dati per tre anni consecutivi le abbiano fatte conoscere a tutta la Camera.

Solamente mi permetto d'osservare ancora, per evitare l'incidente d'un altro fatto personale, che l'onorevole Cannella, il quale siede alla mia destra, ha opinioni politiche quasi conformi alle mie, e che noi siamo molto lontani, come sembrava ieri voler accennare l'onorevole Mussi, dal subire non so quali influenze di Santa Caterina da Siena.

MUSSI. Domando la parola per un fatto personale.

Io non poteva riferirmi alla Commissione, ma al Ministero incaricato di far eseguire la legge.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Puccioni per un fatto personale.

PUCIONI. Io mi rimetto alla giustizia della Camera. Essa sa quale puntura mi ha lanciato l'onorevole mio amico Massari. Quindi, se me lo permette, io dirò poche parole.

Molte voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PUCIONI. Io ho combattuto con calore insolito, non lo nego, l'articolo proposto dalla Commissione, e l'ho combattuto per questo solo motivo: perchè credo che nelle deliberazioni che l'autorità legislativa va prendendo, essa deve sempre, al di sopra di qualunque altro sentimento, aver presente il principio del rispetto alla legge civile. Io ho creduto che nell'articolo, come si propone, vi fosse un premio per coloro che la legge civile avevano calpestato.

Ecco perchè io ho adoperato una certa vivacità nel sostenere la mia tesi.

Del resto; creda pure l'onorevole Massari che nei principii di libertà io non credo di essere a lui secondo. Egli mi conosce da molto tempo, egli sa che io non ho mai cambiato idee, che non sono stato mai fra quelli che hanno declamato contro i preti, come egli accennava. L'onorevole Massari ha voluto rammentare a questo proposito le parole del D'Azeglio, il quale pare scrivesse che a questi tempi per essere cavalieri bisogna dare addosso ai preti. Potrei rispondere all'onorevole Massari che l'osservazione del D'Azeglio non è vera, e me lo prova l'onorevole Massari, che è la più eloquente testimonianza in contrario (*Risa d'approvazione*); egli, che di croci ne ha assai, e di diversi Ordini e di varie dimensioni. (*ilarità prolungata* — Bravo! Bene! *a sinistra*)

Ma io non voglio rispondere con un epigramma ad un frizzo del mio onorevole amico (*Si ride*); e mi permetto di contrapporre al *bon mot* del D'Azeglio, citato dall'onorevole Massari, una sentenza ben più profonda del D'Azeglio stesso, il quale ha scritto che « i primi a rispettare l'autorità civile debbono essere i frati ed i preti. » Quando essi rispettano l'autorità civile, io li rispetto; ma quando li trovo contrari alla legge civile li combatto, perchè ho diritto di considerarli come nemici. (*Benissimo! a sinistra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha proposto che l'articolo venga rinviato alla Commissione.

Voci. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Se non vogliono, voteranno contro; io debbo mettere la proposta ai voti: prima di tutto domando se è appoggiata.

PESCATORE. Scusi, se me la lascia sviluppare... (*Rumori*)

Voci. È chiusa la discussione!

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, la discussione fu chiusa.

PESCATORE. Ebbene, avranno un articolo che dice precisamente il contrario di quello che ha detto il relatore. Le dichiarazioni del relatore hanno destato in me una grande sorpresa, e se la Camera fosse stata attenta, sarebbe restata meravigliata anch'essa. (*Rumori*) Vedranno che l'articolo, come è proposto, contraddice manifestamente a quello che la Commissione ha inteso di proporre. Se vogliono sentire le spiegazioni...

Voci. No! no! È chiusa la discussione!

PRESIDENTE. Dunque io debbo domandare se la proposta dell'onorevole Pescatore è appoggiata.

PESCATORE. Scusi, me la lasci sviluppare in poche parole.

Voci. No! no! È chiusa la discussione!

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Pescatore, ella sa bene che dopo la chiusura della discussione non si fanno e svolgono le proposte.

PESCATORE. Mi perdoni signor presidente.

PRESIDENTE. Io debbo consultare l'opinione della Camera. Se essa acconsente, non ho nessuna difficoltà ad accordarle la parola; ma finchè non abbia deliberato, io debbo far rispettare il regolamento.

Domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Pescatore.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, metto ai voti la proposta...

PESCATORE. Ma come?

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta che l'onorevole Pescatore possa discutere intorno alla sua mozione di rinviare l'articolo alla Commissione.

Chi è d'avviso che l'onorevole Pescatore possa sviluppare la sua proposta, diretta a che l'articolo sia rinviato alla Commissione, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la Camera delibera affermativamente.)

L'onorevole Pescatore ha la parola per isviluppare la sua proposta.

PESCATORE. Sono brevi considerazioni.

L'articolo 3 stabilisce chiaramente che sia concesso un annuo assegnamento a tutti i religiosi professi, quantunque la professione sia stata fatta prima dell'età prescritta dalla legge civile, ovvero in provincie ancora soggette al regno pontificio; e in conseguenza di questo principio che pone l'articolo terzo, il medesimo articolo ordina che a tutti quelli i quali hanno già prima d'ora fatta la domanda, e la cui domanda venne respinta perchè ostasse uno, od ostassero tutti e due gli accennati difetti, sia fatta ragione e accordato l'assegno.

Or bene, o signori, le dichiarazioni del relatore che ho diritto di ritenere conformi al concetto della Commissione, sino a dichiarazione contraria...

SEBASTIANI. Chiedo di parlare.

PESCATORE... introducono una distinzione che è quella che destò nell'animo mio una grande sorpresa. Secondo le dichiarazioni del relatore l'annuo asse-

gnamento che ammette l'articolo terzo sarà bensì dato a tutti quelli che hanno già sin d'ora promossa la relativa domanda, ma a quegli altri che si sono astenuti quantunque si trovino nel medesimo caso, che cioè abbiano fatta la professione religiosa, e che loro si opponga soltanto il difetto dell'età, o il luogo della professione medesima, sarà negato l'annuo assegnamento.

Signori, come possiamo noi sancire una legge siffatta? Si dice che questa legge si fa per ragioni d'umanità, per ragioni anche di giustizia verso quei poveri religiosi i quali erano nel possesso del loro stato monacale, e che avevano fatto professione prima della età prescritta dalle leggi civili, perchè in questa parte gli stessi governanti tolleravano l'inosservanza delle loro leggi; si crede di dover soccorrere ai religiosi professi quantunque abbiano fatto la loro professione fuori Stato, e poi si fa una distinzione tratta da una circostanza affatto accidentale. Per quelli che promossero la domanda nella speranza che il Governo non osservasse esattamente la legge civile, si accorda il favore; per quegli altri più modesti i quali videro che la legge, come era stabilita, non consentiva loro la pensione, e si astennero persino dal domandarla, per questi, dico, ora si vorrebbe rifiutare l'applicazione del nuovo provvedimento più giusto ed umanitario, onde si mitiga la durezza della legge anteriore.

Io non credo che ragionevolmente si possa adottare una consimile disposizione. Una delle due: o vogliamo ammettere il principio umanitario che informa l'articolo 3, e allora bisogna eliminare l'assurda distinzione che si propone dal relatore; oppure avete timore che si allarghi troppo l'applicazione del nuovo provvedimento, e allora abbandonate la vostra disposizione generale, ed invitate piuttosto il Ministero a presentare ogni anno la domanda di un congruo fondo per sopprimere alle petizioni abbastanza giustificate da quelli che avranno ricorso a lui. In tutti i casi io prego la Camera di osservare che altro è la formale disposizione dell'articolo, ed altro la dichiarazione del relatore della Commissione; e qualunque sia il provvedimento che si voglia adottare, questo deve esser chiaramente espresso. Se avrà da prevalere la sentenza che il favore concesso dall'articolo 3 debba appartenere soltanto a quelli che già sin d'ora presentarono una petizione, allora l'articolo va redatto in ben diversi termini, ed è per questo che io chiedeva il rinvio alla Commissione.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Se le interpretazioni che l'onorevole Pescatore ha dato in seguito alle dichiarazioni del relatore fossero quali egli crede, io sarei perfettamente d'accordo con lui.

Naturalmente quando io ho creduto di dare la mia adesione a questo progetto di legge non ho inteso fare alcuna distinzione. Si è creduto di concedere quest'assegnamento a tutti coloro che si trovano nelle condi-

zioni designate dalla legge, abbiano o non abbiano inoltrata domanda; sia o non sia stata loro negata la pensione. È un principio generale quello che si adotta, e io non so come debba ripeterlo più chiaramente; è una conseguenza dell'articolo 3 della legge che escludeva tutti quei frati i quali per avventura non avessero fatto una professione regolare e nello Stato, e questi non avevano diritto a pensione.

Per me non c'è dubbio: se dovessi decidere in qualità di giudice, come ho dovuto esaminare questa questione nella qualità di consigliere di Stato, non esiterei a pronunziarmi nel senso che costoro non hanno alcun diritto. Ma avendo accettato questo progetto, io non esito del pari ad associarmi affatto agli intendimenti dell'onorevole relatore della Commissione, il quale non ha fatta distinzione fra tutti coloro che si trovano nella indicata posizione. Debbo però convenire che il dubbio sorto nell'animo del deputato Pescatore, confortato, anzi forse originato dalle dichiarazioni del relatore, ha un certo fondamento, ed in conseguenza io sarei d'avviso di cambiare la dizione di quest'articolo.

Qui si parla di religiosi e religiose che ebbero negata la pensione; il concetto del diniego vi porta l'altro della preceduta domanda.

Quindi, se la Camera non è d'altro avviso, io sostituirei alle parole: « abbiano negata la pensione » queste altre: « che non abbiano diritto alla pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose. » Io credo che, così compilato l'articolo, si rimuoverà qualunque dubbio, e l'onorevole Pescatore può essere tranquillo che non vi sarà contraddizione, com'egli accennava.

Se l'onorevole Pescatore si accontentasse di questa sostituzione di parole, io credo che non vi sarebbe più bisogno di rimandare quest'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro d'inviare al banco della Presidenza le parole che intenderebbe sostituire.

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Adesso si concorda l'articolo; dopo avrà la parola.

PESCATORE. Ma la Commissione cambia anche d'opinione, non cambia soltanto di redazione.

SEBASTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza un momento. (*Breve pausa*)

Parli l'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Io non faccio opposizione diretta nè a quest'articolo, nè alla nuova redazione che si propone; ma però prego la Camera di osservare che le dichiarazioni del relatore nacquerò da una grave considerazione proposta dall'onorevole deputato Morini il quale avvertiva che, a termini di questo articolo, lo Stato non è garantito niente affatto. Non basta dire: noi daremo un assegnamento a tutti quelli che profes-

sarono nel territorio pontificio; bisogna pensare alla garanzia degli interessi dello Stato, val quanto dire ai documenti e al modo di constatare senza inganno i fatti avvenuti in territorio straniero, in ragione dei quali si chiederà l'assegnamento. Gli interessi dello Stato, almeno per ciò che riguarda l'esecuzione pratica della legge, non furono abbastanza considerati dalla Commissione. No, mi correggo: essi furono considerati, ed è appunto per limitare il soverchio numero dei petenti che potrebbero sbucare fuori dopo la promulgazione della presente legge, con documenti tutt'altro che rassicuranti, che la Commissione aveva concepita l'idea, da lei ora abbandonata, di restringere la concessione a quelli che avevano già proposta la domanda e contro i quali non si era opposto il difetto di documenti, ma si era solamente opposto il difetto dell'età, oppure la diversità di luogo.

L'onorevole relatore diceva: ecco che la questione dei documenti per questi è già risolta, perchè il Governo a quest'ora tiene la lista di tutti questi richiedenti, e si dimostrò già persuasa che il fatto della professione religiosa in tempo debito venne già sufficientemente provato.

Ora invece, seguendo il suggerimento del ministro, la Commissione abbandona l'idea, abbandona, cioè, la garanzia dello Stato che prima aveva creduto necessaria. Ebbene, io non mi oppongo a questo abbandono. Si faccia pure la più larga applicazione della legge senza distinzione di quelli che hanno già domandato, da quelli che domanderanno; ma persisto nell'idea di rinviare l'articolo alla Commissione, perchè veda in altro modo di garantire lo Stato, almeno in ordine alla condizione, di dare una sicura giustificazione dei fatti.

Avvertirò ancora che le considerazioni svolte così bene dall'onorevole Cortese, ed alle quali io mi associerei, eccettuato però l'entusiasmo (*Si ride*), suppongono la condizione che i religiosi e le religiose fossero prima della promulgazione della legge nel possesso del loro stato. Questa, signori, è la condizione determinante. Quando un religioso era anche da lungo tempo, prima che si pensasse a sopprimere le corporazioni religiose, nel possesso di stato confermato dal fatto, riconosciuto da tutte le autorità, oh! allora veramente pare a me che sarebbe un ingiusto cavillo il volerlo spogliare di questo possesso e dei diritti che ne dipendono, il voler negare la pensione a costoro unicamente perchè in origine alla loro professione si poteva opporre un difetto; ma se questa è la condizione determinante, se questa è la condizione che giustifica la vostra disposizione, in verità, per questo riguardo, non credo nemmeno che sia necessaria la legge, perchè l'autorità giudiziaria attribuisce al possesso di stato l'effetto del titolo.

Ad ogni modo esprimete questa condizione, riformate

il vostro articolo ed aggiungete che il favore del provvedimento appartiene soltanto a coloro che avevano un legittimo possesso di stato ad un'epoca che ancora si tratta di determinare.

Qual è quest'epoca? Non è il momento che immediatamente ha preceduto la pubblicazione della legge del 1866.

No, quest'epoca è il 18 gennaio 1864. Il possesso di stato legittimo dovrà essere verificato e comprovato a quell'epoca. Vedete di quante imperfezioni abbonda il vostro articolo! Per lo meglio credo che sia conveniente rinviarlo alla Commissione.

SEBASTIANI. Allorchè io rispondeva all'onorevole Morini, io teneva presente anche la domanda fatta dall'onorevole Cadolini, per sapere cioè a quale somma sarebbe ascenso l'aggravio portato sul fondo pel culto dalla presente legge, e quindi dissi che quest'aggravio doveva essere di circa un milione e mezzo di lire, giacchè dalle pensioni state negate dall'amministrazione pel fondo del culto si argomentava il numero dei religiosi ai quali può spettare la pensione.

L'onorevole Pescatore ha franteso le mie intenzioni, le quali non erano altro che dichiarative. L'onorevole Pescatore, qual vecchio giureconsulto, m'insegna che noi non votiamo qui le dichiarazioni che fa un relatore od un altro deputato, ma votiamo articoli di legge. Perciò se l'articolo di legge in qualche parte non gli piaceva, egli poteva proporre un emendamento, anzichè ricorrere al mezzo di combattere ciò che supponeva essersi detto dal relatore, per poi venire a combattere quanto si proponeva, dietro i suoi eccitamenti, dall'onorevole guardasigilli.

La Commissione accetta la proposta testè fatta dal ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Pare che sulla prima parte anche l'onorevole Pescatore consenta che, nel modo con cui ho avuto l'onore di proporre la redazione dell'articolo non si possa elevare più alcun dubbio.

Ma badate, egli soggiunge, bisogna, ciò non ostante, mandare quest'articolo alla Commissione perchè procuri di aggiungere qualche disposizione atta a cautelare gli interessi dello Stato ed a far sì che questi assegni siano dati a coloro che effettivamente si trovano nelle condizioni volute dalla legge.

Ma io mi permetto di osservare all'onorevole Pescatore che su ciò vi è già un regolamento, perchè non sono solamente i frati di cui ora ci occupiamo che debbono provare la loro condizione, ma anche tutti quelli a cui si sono accordate pensioni si sono trovati nella medesima posizione.

Per togliere ogni scrupolo all'onorevole Pescatore, leggerò l'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1866.

Ciascuno dei religiosi soppressi per aver diritto alla pensione deve presentare questi documenti:

- « 1° L'atto di nascita;
- « 2° L'atto di professione di voti solenni, perpetui o temporanei;
- « 3° L'atto di ordinazione al sacerdozio per i religiosi sacerdoti;
- « 4° L'atto di assenso governativo alla professione religiosa, per quelle provincie nelle quali siffatta autorizzazione era prescritta dalle vigenti discipline di polizia ecclesiastica;
- « 5° La dichiarazione del superiore della casa comprovante che il religioso (e qui viene precisamente il caso nostro), il quale fece nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei prima del 18 gennaio 1864, abbia continuato e, nel momento della pubblicazione della legge, continui ad appartenere a casa religiosa esistente nel regno. »

E qui continua una lunga lista di documenti e di prove che il religioso deve presentare all'amministrazione del fondo del culto per poter avere, e per far liquidare la sua pensione.

Ed a questo proposito io mi rammento con un certo dispiacere la critica amara che l'onorevole Abignenti fece precisamente a questo regolamento, perchè troppo fiscale, perchè esige troppi documenti, troppe prove.

Quindi veda l'onorevole Pescatore che tutto quello ch'egli domanda, e che vorrebbe aggiungere in un articolo nuovo esclusivamente per un caso eccezionale, tutto questo non è assolutamente necessario, essendovi già provveduto con un regolamento.

PESCATORE. Ma si tratta di una legge nuova.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. È naturale che, quando sarà votata questa legge, bisognerà aggiungere delle disposizioni, precisamente per l'esecuzione di questa legge medesima. Nè si può dubitarne, perchè generalmente l'amministrazione del fondo del culto è giudicata proclive a sostenere gl'interessi del fisco, e però non sarà più larga nell'accordare le pensioni da questa legge stabilite di quello sia stata nell'eseguire la legge del 7 luglio.

Epperò parmi che sarebbe perfettamente inutile rimandare quest'articolo alla Commissione, per farlo redigere in un modo più chiaro, come l'onorevole Pescatore desidera.

PRESIDENTE. Resta ancora un ultimo emendamento, a cui ha accennato l'onorevole relatore, e che propone la minoranza della Commissione.

Quest'emendamento consiste nel togliere dall'articolo 3 le parole: *o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio.*

Do la parola all'onorevole Cancellieri per isvolgere questa proposta, pregandolo ad essere breve per quanto è possibile.

CANCELLIERI. Appartenendo alla minoranza della Commissione, la Camera ha veduto che sono rimasto in

silenzio in tutto il corso della discussione di questa legge.

Nell'occasione dell'ultima redazione degli articoli, la Commissione si preoccupava dei casi nei quali si potesse dare una pensione anche a quei frati i quali non avessero fatto professione nello Stato. Ed allora si disse: ebbene, quali possono essere cotesti casi?

Per il primo si presentava quello di un religioso che, per la regola del proprio istituto, non poteva professare altrove che a Roma. In questo caso la Commissione ha riconosciuto che sarebbe stato pretendere l'impossibile, qualora non si fosse declinato dalla condizione generale della professione fatta nello Stato.

Presentavasi in secondo luogo il caso dei religiosi i quali avrebbero professato in quelle località tuttavia soggette al dominio pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano, ed in questo caso si è anche ravvisato che non per propria elezione, ma per la necessità della posizione non potevasi fare la professione altrove che nella sede propria del noviziato, epperò la Commissione credè giusto derogare al giudaico senso della formola, *professione nello Stato.*

Esclusi questi due casi che formano le sole eccezioni, ed essendosi testualmente per gli stessi provveduto nell'articolo 2, la minoranza della Commissione credeva che non dovesse più restare nella redazione dell'articolo 3 la disposizione secondo la quale sarebbe accordato in genere lo assegnamento a chiunque avesse fatta professione nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio. Essendo specificati e previsti i soli due casi nei quali concorre una riconosciuta ragione di giustizia e di equità, non si credeva potersene altri aggiungere o presupporre.

Però la maggioranza ha creduto conservare le parole di cui ho chiesto la soppressione, sì come una formola che potesse comprendere altri casi prevedibili, ma non previsti.

Ora, io, in nome della minoranza, reclamo perchè non si dia certo alla legge una portata al di là di quanto si possa prevedere regolarmente. Solo pei casi previsti possono aversi presenti le conseguenze che ne emergono, e per le quali la Camera si può indurre a concedere un assegnamento riconosciuto equo, se non del tutto giusto. Quindi proponiamo la soppressione di queste parole: « o per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio. »

In questo modo, secondo la minoranza della Commissione, l'articolo terzo dovrebbe avere il solo effetto di accordare la pensione a quei frati che avessero fatto la professione nell'età richiesta dai canoni, ma non in quella richiesta dalle leggi civili.

PRESIDENTE. Debbo osservare all'onorevole Puccioni che ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice sugli emendamenti e sull'articolo, come questa proposta non mi pare ricevibile, risolvendosi nella sop-

pressione dell'articolo. Mi sembra una formula non accettabile.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORTESE. Domando la parola sull'emendamento del deputato Cancellieri. (*Mormorio*)

Voci. La discussione è chiusa!

PRESIDENTE. Ha la parola, ma sia brevissimo.

CORTESE. L'onorevole Cancellieri crede che si possa sopprimere quella frase dell'articolo 3: *fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio del Pontefice*, perchè nell'articolo 2 è detto:

« I religiosi i quali avessero professato in paesi tuttora soggetti al dominio pontificio, perchè trovavasi quivi la sede del noviziato della provincia monastica cui appartenevano. »

A lui pare che questa sia una ripetizione, ma io prego l'onorevole Cancellieri a notare che sono due casi totalmente diversi. Nell'uno si parla della professione fatta nei paesi tuttora soggetti al dominio pontificio, poichè era posto il noviziato in quei paesi; nell'altro si tratta di frati i quali, non appartenendo a provincie non soggette al dominio pontificio, ma appartenenti al regno d'Italia, abbiano nondimeno dovuto fare la loro professione a Roma, perchè, per regola del loro istituto, vi erano obbligati; dunque, se questi frati, i quali non hanno violata nessuna legge dello Stato andando a fare la loro professione a Roma, debbono avere la pensione, noi dobbiamo accordargliela con un'espressa disposizione di legge; altrimenti incontreranno l'ostacolo della disposizione della legge 7 luglio 1866, la quale non concede pensione a quei frati che, per qualunque ragione, non avessero fatta la loro professione nello Stato; dunque, come ognuno vede, è necessaria, indispensabile questa disposizione.

CANCELLIERI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

CATUCCI. La discussione è chiusa!

CANCELLIERI. L'onorevole Cortese poteva risparmiarsi l'incomodo di parlare, se leggeva il numero primo dell'articolo secondo, ove avrebbe trovato essere previsto il caso di cui egli si preoccupa, per cui la minoranza crede che, non essendoci altro caso previsto sinora, non dobbiamo comprendere una formula di estensione maggiore di quella che avrebbe il primitivo progetto di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione delle parole:

« Per averla fatta nelle provincie romane ancora soggette al dominio pontificio. »

Domando se questa soppressione è appoggiata.

(È appoggiata, e dopo doppia prova e controprova è ammessa.)

Ora gli onorevoli Bortolucci, Masci e Muti propongono di sostituire alle parole « annuo assegnamento a titolo di alimento » le seguenti: « annuo assegnamento vitalizio. »

PESCATORE. È la questione suscitata nell'articolo 4
PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Pescatore che questo è un emendamento all'articolo che discutiamo. Insistono i proponenti nella loro proposta?

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. In tal caso la metto ai voti.

(L'emendamento non è approvato.)

Ora si passa a votare sull'intero articolo 3 colla riserva di deliberare dopo intorno all'aggiunta proposta dall'onorevole Macchi.

Rileggo quest'articolo qual è stato concordato dal ministro guardasigilli e dalla Commissione.

« Art. 3. A tutti quei religiosi o religiose che per aver fatta la loro professione nell'età prescritta dai canoni, ma prima di quella voluta dalle leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'articolo 3 della legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle sopresse corporazioni religiose, è concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di lire 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di lire 144 a tutti gli altri professi. »

Quelli che approvano questo terzo articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Rimane l'emendamento del deputato Macchi il quale si riferisce all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cancellieri.

Ma siccome quest'ultimo è più lato deve avere la precedenza.

L'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri è concepito in questi termini:

« Tutti i religiosi ai quali per la legge di soppressione è dovuta una pensione non potranno conseguirla se non a condizione di svestire l'abito monastico. »

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Debbo dichiarare che il Ministero non accetta questo emendamento perchè in certo modo esso potrebbe essere causa del rigetto della legge medesima.

CANCELLIERI. Se la mia proposta può mai fare ostacolo all'emendamento dell'onorevole Macchi, preferisco ritirarla, riservandomi di ripresentarla in altra migliore occasione.

PRESIDENTE. La ritengo dunque come ritirata, e metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Macchi.

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Da quanto dissi poco fa intorno all'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri, la Camera capirà di leggieri come io debba pure respingere quest'altro emendamento che ha lo stesso valore.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Macchi che consiste nell'aggiungere all'articolo terzo le seguenti parole: « semprechè abbiano svestito l'abito monastico. »

Chiedo innanzi tutto se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova l'emendamento è respinto.)

Passiamo all'articolo 4:

« L'assegnamento di cui si parla sarà vitalizio per quelli che, al momento della promulgazione della presente legge, abbiano compiuti 50 anni, e sarà di un quinquennio per gli altri. Esso non si concederà, ovvero cesserà ogni qualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio, od altrimenti un reddito netto e stabile eguale all'assegnamento. »

Gli onorevoli Bortolucci, Masci e Muti propongono la soppressione di quest'articolo. L'onorevole Cicarelli chiederebbe solo la soppressione del primo comma.

FARINI. La votazione colla quale la Camera respinse testè l'emendamento degli onorevoli Muti, Masci e Bertolucci, include a questo riguardo la questione pregiudiziale, poichè non venne ammesso, come essi proponevano, che l'assegnamento fosse vitalizio, mi pare quindi sia il caso di passare oltre su questa nuova proposta.

PRESIDENTE. Voteranno contro l'articolo.

FARINI. L'onorevole presidente conosce meglio di me le abitudini della Camera; alcuni deputati entrano, altri se ne vanno; io non vorrei insomma che la maggioranza di un quarto d'ora fa fosse spostata. Propongo quindi la questione pregiudiziale, vale a dire che non si debba votare sugli emendamenti proposti all'articolo 4 dagli onorevoli Bertolucci, Masci e Muti.

PRESIDENTE. In una parola, ella proporrebbe l'ordine del giorno sugli emendamenti presentati sull'articolo 4.

FARINI. Per l'appunto.

PRESIDENTE. Quelli che approvano la proposta del deputato Farini, cioè che si passi all'ordine del giorno sugli emendamenti proposti all'articolo 4, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 4 di cui ho testè dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 5. Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 della legge 7 luglio 1866 sono applicabili anche agl'individui contemplati nella presente. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le pensioni ed assegnamenti, cui si dà diritto con la presente legge, hanno principio dal primo gennaio 1868. »

(Vari deputati domandano la parola.)

DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Innanzi tutto pregherei la Camera di trasportare l'articolo 6 in ultimo luogo, trattando esso dell'epoca in cui la legge deve andare in vigore.

Fatta questa preghiera, esclusivamente per amore di ordine, vo' mostrare come ingiustamente sia stato tac-

ciato di tener più conto dei frati che non delle finanze dello Stato.

L'articolo che esisteva nel precedente progetto di legge, e che era stato da me accettato, portava che questi assegni dovessero decorrere dall'epoca della promulgazione della legge. Ora io trovo un cambiamento in questo nuovo progetto di legge della Commissione, cioè che debbano aver luogo dal 1° gennaio 1868.

Questa modificazione importa una gravezza insopportabile dall'amministrazione del fondo pel culto, e però io dichiaro che non potrei accettarla. Domando quindi alla Camera che sia restituito nella sua integrità l'articolo 4, secondo era formulato nel precedente progetto di legge, e che questo articolo, come ho già chiesto, venga messo in ultimo luogo.

PRESIDENTE. Dunque cominceremo a votare intorno all'articolo 7 del progetto di legge che diverrebbe il sesto.

« Non godranno dei benefizi della presente legge coloro che, essendo affiliati a conventi di Roma o di altri paesi estranei al regno d'Italia, sieno stati trasferiti a conventi del regno posteriormente al 18 gennaio 1864. »

PUCCIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIONI. Io crederei che sarebbe opportuno aggiungere alcune parole a quest'articolo, e dichiarare che non godranno dei benefizi della presente legge e delle precedenti leggi di soppressione coloro che essendo affiliati, ecc.

La ragione di questa proposta sta nelle cose dette dall'onorevole Mancini, quindi mi pare che non si dovrebbe avere difficoltà d'accettarle.

CANCELLIERI. Se l'onorevole Puccioni si facesse persuaso della portata di questa legge, rinunzierebbe certamente al suo emendamento, in quanto che la legge non si occupa delle corporazioni soppresse da precedenti leggi, e si occupa soltanto delle corporazioni religiose soppresse colla legge 7 luglio 1866.

Ora, è troppo evidente essere nello spirito della legge in discussione lo accordare il diritto alla pensione solamente a coloro che fossero contemplati dalla legge del 7 luglio 1866. Qualora passasse l'emendamento Puccioni, si darebbe un'estensione alla legge a favore di tutti questi altri che furono soppressi con leggi precedenti.

Perciò io pregherei l'onorevole Puccioni a ritirare il suo emendamento, e lasciare che la legge non si estenda, nè possa applicarsi ad altri fuorchè agl'individui contemplati nella legge 7 luglio 1866.

PUCCIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 di cui ho data lettura.

(È approvato.)

« Art. 7...

Mi pare che per quest'articolo sia concordato accettarsi la redazione dell'articolo 4 del primo progetto della Commissione. (*Sì! sì!*)

Lo leggo:

« Il suddetto assegnamento decorrerà dal giorno della promulgazione della legge. »

Pongo ai voti quest'ultimo articolo.

(È approvato.)

Domani si aprirà la seduta coll'appello nominale per la votazione delle due leggi che furono discusse ed approvate, cioè quella sulla coltivazione del tabacco in Sicilia e questa.

Qualora la Camera non fosse in numero, il nome degli assenti sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge:

Coltivazione del tabacco in Sicilia;

Assegnamento alimentare ai religiosi rimasti privi di pensione;

2° Interpellanza del deputato Cancellieri intorno all'esecuzione delle leggi 1866, 1867 relative alla soppressione delle corporazioni religiose.

Discussione dei progetti di legge:

3° Proroga del termine stabilito per l'affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia;

4° Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane;

5° Costituzione del sindacato dei mediatori presso le Camere di commercio;

6° Interpellanza del deputato Mantegazza intorno all'insegnamento superiore in Italia.

Discussione dei progetti di legge:

7° Ordinamento del credito agrario;

8° Esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

9° Costruzione obbligatoria delle strade comunali;

10. Interpellanza del deputato Nisco relativamente alle concessioni di occupazione temporanea della spiaggia di mare dinanzi alla città di Napoli ad uso di stabilimenti balneari;

11. Interpellanza del deputato Bullo intorno al servizio dell'ufficio de' depositi e prestiti di Firenze.

Discussione dei progetti di legge:

12. Cessione delle terme di Acqui a quel municipio;

13. Cessione alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano del fabbricato del Genio;

14. Abrogazione di speciali disposizioni in materia forestale vigenti negli ex-ducati di Parma e Modena;

15. Disposizioni relative alla caccia.